Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 1° agosto 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

Presidenza della Repubblica: Comunicato . . . Pag. 6506

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 luglio 1980, n. **383.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, concernente norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esami nelle scuole statali, al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami finali dell'anno scolastico 1979-80 Pag. 6507

LEGGE 23 luglio 1980, n. **384.**

Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio . . . . Pag. 6507

LEGGE 29 luglio 1980, n. **385.**

Norme provvisorie sulla indennità di espropriazione di aree edificabili nonché modificazioni di termini previsti dalle leggi 28 gennaio 1977, n. 10, 5 agosto 1978, n. 457 e 15 febbraio 1980, n. 25 . . . . . . Pag. 6508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1980, n. **386.**

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli artigiani di Como ad acquistare un immobile Pag. 6510

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1980, n. **387.**

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli artigiani di Mantova ad acquistare un immobile Pag. 6510

Avviso di rettifica (Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135) . . . . Pag. 6510

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Gocce digestive pepsino-idrocloriche Pierandrei », flacone contagocce da ml 30, della ditta società Laboratori chimici Pierandrei S.p.a., in Aprilia. (Decreto di revoca n. 6066/R) Pag. 6511

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Leasing regionale lombardo S.p.a., in Milano . . . . Pag. 6511

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Prora S.a.s. di Chiampan Fernando, in Verona . . . . Pag. 6512

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Unialarm S.p.a., in Milano. Pag. 6512

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Michele Tavella, in Milano. Pag. 6513

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ceppi Ratti, in Oleggio Castello . . . . Pag. 6514

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Salvador Corrado, in S. Martino di Colle Umberto . . . . Pag. 6514

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ceppi Ratti, in Oleggio Castello . . . . Pag. 6515

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.
Rateazione di imposte dirette erariali iscritte nei ruoli speciali dovute dalla S.r.l. « Giardino zoologico di Napoli », in Napoli . . . . Pag. 6515

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Giacomini e Gambarova S.p.a., in Tezze di Piave . . . . . Pag. 6516

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.
Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruolo speciale dovute dall'istituto maschile « Umberto I » di Salerno . . . . Pag. 6516

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1980.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Napoli. Pag. 6517

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1980.
Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Napoli. Pag. 6517

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1980.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Technospes, in Roma . . . . Pag. 6518

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1980.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Technospes, in Roma . . Pag. 6518

COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee . . . . Pag. 6518

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 6520

Ministero della pubblica istruzione: Conferimento dei diplomi di benemerenza della scuola, della cultura e dell'arte per l'anno 1980 . . . . Pag. 6521

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Avviso di rettifica . . . . Pag. 6522

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Conferma di un sindaco effettivo e sostituzione di un sindaco supplente del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, in Napoli . . . . . . Pag. 6522

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso a cinque posti di ragioniere presso l'Università degli studi di Bari . . . . Pag. 6523

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Pavia . . . . Pag. 6523

Concorso a tre posti di bidello presso l'Università degli studi della Calabria . . . . Pag. 6523

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Oristano . . . . . Pag. 6523

Ministero della sanità: Rettifica all'elenco degli aiuti di anestesia e rianimazione idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148 . . . . Pag. 6524

Ospedale consorziale di Bentivoglio: Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia . . . . . Pag. 6524

Ospedale « V. Cervello » di Palermo: Concorso ad un posto di aiuto di *pronto soccorso ed astanteria* . . Pag. 6524

Ospedali ed istituti riuniti di Teramo: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 6524

Ospedale « Aiuto materno » di Palermo: Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista . . Pag. 6525

Unità sanitaria locale « Alto Chiascio » di Gubbio: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . Pag. 6525

Ospedale civile di Acquapendente: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di radiologia e fisioterapia . . . . Pag. 6525

REGIONI

Regione Molise

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1980, n. **11.**
Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440, relativa all'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate . . . . Pag. 6525

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1980, n. **12.**
Stato giuridico e trattamento economico del personale. Pag. 6526

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1980, n. **13.**
Prima variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1980 per interventi interessanti la rubrica n. 12 - Agricoltura. Pag. 6536

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1980, n. **14.**
Seconda variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1980 per interventi relativi al turismo . . . . Pag. 6536

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicato

Mercoledì 16 luglio 1980 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Troels Munksgaard Munk, ambasciatore di Danimarca, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(7019)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 luglio 1980, n. **383.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, concernente norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esami nelle scuole statali, al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami finali dell'anno scolastico 1979-80.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, concernente norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esami nelle scuole statali, al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami finali dell'anno scolastico 1979-80 con le seguenti modificazioni:

Nel titolo sono soppresse le parole: al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami finali dell'anno scolastico 1979-80.

Dopo l'articolo 1 *è aggiunto il seguente*:

Art. 1-*bis*. — Concluse le operazioni di nomina dei presidenti e dei membri delle commissioni degli esami di maturità, il Ministero della pubblica istruzione trasmette l'elenco dei docenti i quali, pur avendo presentato domanda, sono stati esclusi dalla nomina, ai vari provveditorati agli studi di appartenenza dei richiedenti.

Nel caso in cui dopo le nomine intervenissero rinunce, i provveditori agli studi provvederanno a nominare i sostituti dei presidenti e dei commissari che ne abbiano fatto domanda — ove possibile — nell'ambito degli elenchi trasmessi.

All'articolo 3, *il primo comma è sostituito dal seguente*:

Ai componenti le commissioni di esami di qualifica negli istituti professionali di Stato e di licenza negli istituti d'arte statali, ai componenti le commissoni di esami di ammissione, di promozione e di idoneità negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, nonché ai componenti le commissioni degli esami dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici è corrisposto il compenso giornaliero di L. 1.500. Ai presidenti è corrisposto il compenso giornaliero di L. 2.500.

All'articolo 8, *le parole*: anno finanziario 1983, *sono sostituite dalle seguenti*: anno finanziario 1981.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — SARTI — LA MALFA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 23 luglio 1980, n. **384.**

Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assegnazione delle rivendite di generi di monopolio è effettuata nei seguenti modi:

a) mediante asta pubblica, a favore di chi offra, entro i limiti minimo e massimo fissati con scheda segreta, ai sensi del regolamento di contabilità generale dello Stato, la somma di denaro più elevata, da corrispondersi, in unica soluzione all'atto del conferimento, all'Amministrazione dei monopoli, se trattasi di rivendita ordinaria di nuova istituzione nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia, ovvero di rivendite ordinarie di prima categoria, vacanti del titolare;

b) a trattativa privata, a favore di chi si obblighi a corrispondere all'Amministrazione dei monopoli, in unica soluzione, una somma di denaro nella misura stabilita da apposita commissione, nominata con decreto del Ministro delle finanze, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione o di rivendite di prima categoria vacanti del titolare, la cui asta o concorso siano risultati deserti o infruttuosi, ovvero di rivendite ordinarie vacanti del titolare, rivestenti particolare importanza, secondo quanto stabilito dall'articolo 30 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

In presenza di più aspiranti è preferito chi offra la somma più elevata sulla misura base stabilita dalla commissione.

La stessa procedura è seguita per l'assegnazione delle rivendite di nuova istituzione, nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia, ai profughi già intestatari di analoghi esercizi nel territorio di provenienza;

c) secondo le modalità già stabilite dagli articoli 21, secondo comma, 25, quinto e settimo comma, e 27 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione nei comuni con popolazione non superiore a 30 mila abitanti, nonché di quelle di seconda categoria, vacanti del titolare.

Art. 2.

Le somme introitate dall'Amministrazione dei monopoli per il titolo indicato all'articolo 1 saranno versate in apposito capitolo del bilancio della stessa Amministrazione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

I reggenti provvisori dei magazzini ed i gerenti provvisori delle rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la

diretta assegnazione a trattativa privata del magazzino o della rivendita, che rispettivamente gestiscono, qualora lo richiedano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

I coadiutori dei magazzini o delle rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la diretta assegnazione dei magazzini o rivendite presso cui prestavano servizio, nel caso di vacanza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'assegnazione dovrà essere richiesta dagli interessati non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunziato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti.

Art. 6.

Il secondo comma dell'articolo 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, si applica anche alle rivendite speciali site in stazioni ferroviarie, automobilistiche, aeroporti e simili.

La facoltà, concessa dall'articolo 58 del regolamento sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, agli ispettorati compartimentali dell'Amministrazione dei monopoli di rinnovare direttamente, allo stesso titolare che abbia gestito senza dar luogo a rilievi, l'appalto o la gestione della rivendita, deve intendersi concessa allo stesso ispettorato compartimentale unitamente alla direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato o ad altro ente concedente, relativamente all'appalto od alla gestione delle rivendite site nelle stazioni ferroviarie, automobilistiche, aeroporti e simili.

Art. 7.

A decorrere dal 1° gennaio 1982, l'Amministrazione dei monopoli di Stato esegue, a proprie spese, il trasporto fino alle rivendite dei prodotti da essa commercializzati, provvedendo al ritiro degli ordini di fornitura e degli attestati di pagamento. A partire dalla stessa data è soppressa l'indennità di trasporto sali prevista dall'articolo 24, quarto comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano agli esperimenti di trasporto fino alla rivendite, in atto dal 1° ottobre 1979.

Art. 8.

L'articolo 18 della legge 8 agosto 1977, n. 556, non abroga l'articolo 4 della legge 1° giugno 1971, n. 425.

Art. 9.

Al numero 2) dell'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, le parole: « della organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa » sono sostituite con le seguenti: « delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative ».

Art. 10.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione del precedente articolo 7, sostenuto in 40 milioni di lire per l'esercizio 1979 e previsto in 220 milioni di lire per ciascuno degli esercizi 1980 e 1981, si provvede coi normali stanziamenti di bilancio inerenti al trasporto dei generi commercializzati dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.

All'onere finanziario per il 1982, previsto in 15 miliardi di lire, si provvederà mediante corrispondente aumento della quota al fornitore, di cui alle tabelle annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni.

Art. 11.

Sono abrogate tutte le disposizioni della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, incompatibili con le disposizioni della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — REVIGLIO

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

LEGGE 29 luglio 1980, n. **385**.

Norme provvisorie sulla indennità di espropriazione di aree edificabili nonché modificazioni di termini previsti dalle leggi 28 gennaio 1977, n. 10, 5 agosto 1978, n. 457 e 15 febbraio 1980, n. 25.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore di apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 5 del 1980, per tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, l'indennità è commisurata anche agli effetti degli articoli 12, 15 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni:

a) per le aree esterne ai centri edificati delimitati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, al valore agricolo medio, determinato a norma dell'articolo 16, quarto comma, della stessa legge come modificato dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare;

b) per le aree comprese nei centri edificati, al valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l'area

da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata dalla regione agraria stessa. Tale valore è moltiplicato per un coefficiente:

da 2 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti;

da 4 a 10 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

L'indennità così determinata sarà soggetta a conguaglio secondo quanto stabilito dalla legge sostitutiva di cui al comma precedente, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Nel caso di cessione volontaria di cui all'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, la maggiorazione del 50 per cento trova applicazione sia sull'indennità corrisposta a titolo di acconto e soggetta a conguaglio, sia su quella definitiva.

Sulla differenza eventualmente risultante tra l'indennità determinata ai sensi del primo comma e quella definitiva, eventualmente maggiorata ai sensi del comma precedente, l'espropriato ha diritto agli interessi legali per il periodo intercorrente tra la corresponsione dell'acconto e quella dell'indennità definitiva.

Fermo restando quanto è stabilito dalla legge 22 novembre 1972, n. 771, concernente l'istituzione di una seconda Università statale in Roma, i richiami che, sull'indennità di espropriazione, leggi speciali fanno al valore agricolo medio di cui all'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, si intendono riferiti al valore agricolo medio di cui alla presente legge.

Art. 2.

L'indennità da corrispondere in caso di occupazione di urgenza è pari ad un dodicesimo, per ciascun anno di occupazione, dell'indennità determinata ai sensi del primo comma dell'articolo 1 ovvero, per ciascun mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità annua. Può essere rideterminata a richiesta dell'interessato sulla base delle norme in materia di determinazione dell'indennità definitiva da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sulla eventuale differenza il proprietario ha diritto agli interessi legali per il periodo intercorrente tra la corresponsione dell'indennità di cui al primo comma e quella dell'indennità rideterminata.

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti in corso, se la liquidazione della indennità di espropriazione o di occupazione sia divenuta definitiva, ovvero non impugnabile ovvero sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1980.

Art. 4.

L'articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente:

« I mutui non fruenti di contributi statali e concernenti la realizzazione dei programmi costruttivi localizzati su aree concesse in diritto di superficie o trasferite in proprietà, comprese nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero individuate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, saranno concessi, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli enti mutuanti anche quando le aree assegnate dai comuni ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, non siano di proprietà dei comuni stessi, sempreché sia stata stipulata la convenzione di cui al richiamato articolo 35, sia stato ottenuto il decreto di occupazione di urgenza e siano state iniziate le procedure di espropriazione.

I mutui concessi per finanziare i programmi costruttivi di cui al comma precedente su aree già acquisite o in corso di acquisizione, comprese le parti di programma eventualmente destinate ad uso diverso da quello di abitazioni, usufruiscono della garanzia dello Stato, per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori alle condizioni e nei modi previsti dall'articolo 10-*ter* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, dall'articolo 3, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, ed in genere prevista per gli interventi fruenti di contributo statale. Tale garanzia sarà primaria quando non possa essere operante l'iscrizione ipotecaria.

La garanzia decorre dalla data di notifica al Ministero del tesoro, a cura dell'ente mutuante, del contratto di mutuo.

E' abrogato il primo comma dell'articolo 37 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ».

Art. 5.

I termini di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, che siano in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di un anno.

Art. 6.

Il termine del 30 settembre 1980 fissato dal primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, come modificato dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, per l'ultimazione degli alloggi in corso di costruzione acquistati dai comuni di cui al primo e secondo comma del citato articolo 7 è prorogato al 30 settembre 1981.

Il termine del 31 dicembre 1980 fissato dal terzo comma del citato articolo 7 per il completamento dei lavori di risanamento di immobili degradati è prorogato al 31 dicembre 1981.

Il termine del 31 gennaio 1980 fissato dal quinto comma del medesimo articolo 7 per la presentazione al sindaco delle offerte da parte dei proprietari che intendono vendere ai comuni immobili adibiti ad abitazione è prorogato al 30 novembre 1980.

All'ottavo comma dello stesso articolo 7 sono aggiunte le parole: « con i criteri di cui al nono e decimo comma dell'articolo 8 della presente legge ».

Art. 7.

Il secondo comma dell'articolo 23 della legge 3 gennato 1978, n. 1, è sostituito dai seguenti:

« Un acconto pari all'80 per cento delle indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza, previste dalla normativa in vigore, anche se determinate a titolo provvisorio, può essere corrisposto, entro il limite massimo di lire 80 milioni, in attesa del provvedimento autorizzativo al pagamento diretto, dagli enti, aziende e amministrazioni, in favore degli aventi diritto che

dichiarino, nei modi o nelle forme di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che l'immobile, oggetto del procedimento espropriativo, è nella loro piena e libera proprietà.

Il destinatario del pagamento provvederà a dichiarare, quando ne ricorrano le condizioni, anche la propria qualità di diretto coltivatore del suolo, oggetto del procedimento espropriativo.

Il pagamento, anche a titolo provvisorio, delle indennità aggiuntive, previste in favore del fittavolo, del mezzadro, del colono o del compartecipante, costretto ad abbandonare il suolo oggetto del procedimento espropriativo, avviene con le modalità indicate nel secondo comma.

Il pagamento delle indennità aggiuntive è subordinato ad apposita dichiarazione scritta, resa nei modi e nelle forme previste dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti la qualità di fittavolo, di mezzadro, di colono o di compartecipante relativo al suolo oggetto del procedimento espropriativo.

Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti rese nei modi previsti dalle vigenti leggi esonerano da ogni responsabilità i funzionari, gli incaricati o comunque i titolari degli uffici all'uopo delegati, che dispongano il pagamento degli acconti di cui ai precedenti commi ».

Art. 8.

Il termine di cui al quinto comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è modificato in quattro anni.

La sanzione di cui allo stesso comma non è applicata per le concessioni in scadenza dal 28 gennaio 1980 alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — COMPAGNA — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1980, n. **386**.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli artigiani di Como ad acquistare un immobile.

N. 386. Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della presidenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli artigiani di Como viene autorizzata ad acquistare, in via di sanatoria, al prezzo di lire 38.500.000, la porzione di immobile rappresentata dai locali di mq 323 al primo piano e da una cantina dello stabile sito in Como, via Dottesio n. 8, censita nel nuovo catasto edilizio urbano ai mappali 1549 sub 7 - 17 - 36, di proprietà delle signore Maesani Graziella, Bernasconi Angela, Roggero Fiorina e Parravicini Alda, come da atto di compravendita 30 novembre 1965, n. 36712 di repertorio, a rogito dottor Mario Orlandoni, notaio in Como, da adibire ad uffici dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 129

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1980, n. **387**.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli artigiani di Mantova ad acquistare un immobile.

N. 387. Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli artigiani di Mantova viene autorizzata ad acquistare, in via di sanatoria, al prezzo di L. 30.591.240, la porzione di immobile rappresentata da otto stanze e doppi servizi al primo piano, nonché cantina e soffitta dello stabile sito in Mantova, via Principe Amedeo (ingresso galleria Landucci n. 6), censita nel nuovo catasto edilizio urbano al foglio 9 mappale 22 sub 51 e 38; di proprietà della « S.I.S. - Società italiana strade di Marani Renzo », come da atto di compravendita 28 giugno 1965, n. 3364 di repertorio, a rogito dott. Umberto Menegatti, notaio in Goito (Mantova), da adibire a sede dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 128

AVVISO DI RETTIFICA

(Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135)

Nel decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, concernente l'istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso la facoltà di medicina e chirurgia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 16 aprile 1980, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 2, secondo comma, dove è scritto: « ... rilasciata ... », leggasi: « ... rilascia ... »;

alla pag. 3365, prima colonna, l'impostazione tipografica ivi risultante è sostituita dalla seguente:

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	Se non si è superato l'esame di:
fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico	istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico; chimica;
patologia generale	biologia generale applicata agli studi medici; fisica medica;
patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico; patologia generale;
clinica odontostomatologica	patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria); patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica; istituzioni di anatomia ed istologia patologica; patologia speciale odontostomatologica; chirurgia speciale odontostomatologica.

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Gocce digestive pepsino-idrocloriche Pierandrei », flacone contagocce da ml 30, della ditta società Laboratori chimici Pierandrei S.p.a., in Aprilia. (Decreto di revoca n. 6066/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 10 settembre 1957, col quale venne registrata al n. 12931 a nome della ditta Società laboratori chimici Pierandrei S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Cagliari n. 210, codice fiscale n. 00234040590, la specialità medicinale denominata « Gocce digestive pepsino-idrocloriche Pierandrei », flacone contagocce da ml 30, preparate nella officina farmaceutica della ditta stessa sita presso la suddetta sede;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche come contestato alla ditta in data 23 dicembre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella sede del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Gocce digestive pepsino-idrocloriche Pierandrei », flacone contagocce da ml 30, registrate al n. 12931, in data 10 settembre 1957, a nome della ditta Società laboratori chimici Pierandrei S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Cagliari n. 210, codice fiscale n. 00234040590.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6569)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Leasing regionale lombardo S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una macchina foratrice di origine e provenienza Repubblica federale di Germania, la ditta Leasing regionale lombardo S.p.a. di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 20.600, di cui al mod. *B*-Import n. 4931487 rilasciato dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde di Milano in data 30 giugno 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 23 settembre 1975, con un ritardo, quindi, di giorni cinquantacinque rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/30871 del 30 agosto 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che l'importatore ha dichiarato — senza peraltro fornire alcuna prova per quanto ne fosse stato espressamente richiesto dall'Ufficio italiano dei cambi — che il ritardo intervenuto nel perfezionamento dell'operazione era conseguente al mancato rispetto dei termini di consegna da parte del fornitore estero;

Considerato pertanto che la dichiarazione della ditta italiana allegata alla istanza di liberazione presentata dalla banca fidejubente, perchè priva di documentazione probante, non può essere ritenuta idonea ad esimere la ditta stessa da responsabilità in ordine alla ritardata importazione, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Leasing regionale lombardo S.p.a., mediante fidejussione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde di Milano, nella misura del 5% di D.M. 20.600, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7117)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Prora S.a.s. di Chiampan Fernando, in Verona.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da presentare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di altoparlanti (v.d. 8514/910) di origine e provenienza Giappone, la ditta Prora S.a.s. di Verona, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 26.244,40 di cui al mod. *B*-Import n. 6444078 rilasciato dalla Banca mutua popolare di Verona in data 17 luglio 1978;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Verona il 4 dicembre 1978 con un ritardo, quindi, di giorni diciotto rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 900402 del 6 agosto 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il perfezionamento della importazione oltre i termini dell'impegno valutario è stato determinato dalla situazione del mercato italiano del prodotto, dalla mancanza di spazio nei magazzini dell'operatore e dalla difficoltà di fare ricorso al credito bancario da parte di questo;

Considerato che tali fatti non possono, neppure secondo le motivazioni addotte dall'interessata con istanza del 17 aprile 1979, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto di natura meramente aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Prora S.a.s. di Verona, mediante fidejussione della Banca mutua popolare di Verona nella misura del 5% di $ USA 26.244,40, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7141)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Unialarm S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da presentare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 5.000 sirene antifurto (v.d. 85.14), di origine e provenienza Formosa, la ditta Unialarm S.p.a. di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 13.250 di cui al mod. *B*-Import n. 6705832 rilasciato dalla Banca Belinzaghi di Milano in data 12 luglio 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Chiasso il 4 ottobre 1977 con un ritardo, quindi, di ventidue giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/37457 del 20 febbraio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il ritardo è stato determinato dall'intasamento verificatosi all'epoca nei magazzini aziendali a seguito della normale flessione delle vendite nel periodo estivo, nulla rilevando il tardivo arrivo della merce, tenuto conto che questa era giunta in territorio nazionale il 26 agosto 1977, cioè entrò i termini utili;

Considerato che tali fatti non possono, neppure come motivato dall'interessata con istanza del 20 gennaio 1978, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Unialarm di Milano, mediante fidejussione della Banca Berlinzaghi di Milano, nella misura del 5 % di $ 13.250 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7142)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Michele Tavella, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da presentare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di olio di soia di origine e provenienza Repubblica federale di Germania, la ditta Michele Tavella, ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 34.848,88 di cui al mod. *B*-Import n. 4339785 rilasciato dalla Cassa di risparmio di Genova e Imperia in data 2 aprile 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che, trattandosi di merce destinata a provviste di bordo, l'introduzione in deposito franco è avvenuta il 15 maggio 1979, cioè con un ritardo di dodici giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 491642 del 27 settembre 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la mancata osservanza dei termini, secondo la ditta, sarebbe stata determinata dal ritardato arrivo della merce;

Considerato che la ditta, benché sollecitata dall'Ufficio italiano dei cambi, non ha ritenuto di produrre idonea documentazione probante, per cui tale fatto non può essere considerato idoneo ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità del ritardato adempimento alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge n. 1126 del 20 luglio 1952, art. 4, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Michele Tavella, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Genova e Imperia, nella misura del 5 % di D.M. 34.848,88 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7143)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ceppi Ratti, in Oleggio Castello.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967.

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di 1420 cartoni di giocattoli (v.d. 97.03) di origine e provenienza Taiwan, la ditta Ceppi Ratti di Oleggio Castello, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 34.774,30 di cui al mod. *B*-Import n. 4255973 rilasciato dalla Standard and Chartered Bank di Milano in data 7 giugno 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore del'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni d'importazione concernenti l'operazione predetta sono state accettate dalla dogana di Arona nei termini per $ 20.845,75 ed il 6 ottobre e il 25 novembre 1976, con ritardi quindi di giorni cinquantanove e giorni centonove rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione, limitatamente a merce per $ 13.928,55;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 989231 dell'11 gennaio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che, secondo la ditta, il ritardo nello sdoganamento della merce — peraltro giunta a destino prima ancora del pagamento anticipato — sarebbe stato causato da non documentati scioperi dei dipendenti portuali e della compagnia di trasporto che avrebbero interessato anche quelli della azienda e che tale circostanza avrebbe determinato un eccesso di scorte nei magazzini dell'operatore, per cui questi ha preferito dare la precedenza allo sdoganamento di merci per le quali era possibile un più rapido assorbimento da parte del mercato interno;

Considerato che gli scioperi elencati non risultano in alcun modo documentati e pertanto non possono essere ritenuti esimenti;

Considerato altresì che le circostanze ed i fatti addotti dalla ditta come seconda giustificazione, perchè di natura meramente commerciale, non sono idonei ad escluderne, ai sensi dell'art. 5 della richiamata legge n. 1126, l'imputabilità in ordine al ritardato completamento dell'operazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ceppi Ratti di Oleggio Castello, mediante fidejussione della Standard and Chartered Bank, nella misura del 5 % di $ 13.928,55, parte del mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7144)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Salvador Corrado, in S. Martino di Colle Umberto.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da presentare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'acquisto di una partita di formaggio di origine e provenienza Argentina, la ditta Salvador Corrado di S. Martino di Colle Umberto, ha effettuato pagamenti anticipati di $ 21.120 e $ 10.880 con modelli *B*-Import n. 6034078 e 6034093, rilasciati dalla banca popolare di Novara rispettivamente in data 3 gennaio e 28 febbraio 1977;

Considerato che a fronte di detti pagamenti anticipati da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, sono state rilasciate per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi le relative fidejussioni di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni di nazionalizzazione concernenti le operazioni predette sono state accettate dalla dogana di Pordenone l'11 giugno 1977 e il 30 gennaio 1977 con un ritardo, quindi, di quarantatre e centodiciotto giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 840048 del 13 agosto 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il ritardo sarebbe stato determinato dalle controversie insorte con il fornitore circa la qualità della merce;

Considerato che le cennate controversie si sono risolte alla fine di marzo con la concessione di un abbuono a favore della ditta italiana e che, ciò nonostante, essa senza alcun giustificato motivo ha lasciato trascorrere altro tempo prima di effettuare il perfezionamento delle operazioni relative;

Considerato che detto ulteriore ritardo è imputabile alla ditta interessata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge n. 1126 del 20 luglio 1952, art. 4, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Salvador Corrado, mediante fidejussione della Banca popolare di Novara, nella misura del 5 % di complessivi $ USA 32.000 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7140)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ceppi Ratti, in Oleggio Castello.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 7 agosto 1978 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967.

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di 250 ricetrasmittenti (v.d. 85.15) di origine e provenienza Hong Kong la ditta Ceppi Ratti di Oleggio Castello, con i modelli *B*-Import numeri 4540777 e 5059806 emessi dalla Banca popolare di Intra, rispettivamente in data 24 settembre e 9 dicembre 1975, ha effettuato due pagamenti anticipati dell'importo, cadauno, di dollari USA 20.795,77;

Considerato che a fronte di detti pagamenti anticipati da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, sono state rilasciate per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni di importazione concernenti le operazioni predette sono state accettate dalla dogana di Arona, limitatamente a dollari 4.159,83 nei termini, e per il rimanente importo di dollari 37.431,71 dal 13 novembre 1975 al 16 marzo 1976 con ritardi compresi tra i venti ed i cinquantacinque giorni rispetto alla scadenza degli impegni valutari;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 989231 del 13 dicembre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame si rileva che la ditta ha rinviato gli sdoganamenti della merce a seguito di una stasi del mercato italiano del prodotto;

Considerato che tale fatto non può essere considerato idoneo ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto di natura meramente aziendale e commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato delle cauzioni prestate dalla ditta Ceppi Ratti di Oleggio Castello, mediante fidejussione della Banca popolare di Intra, nella misura del 5 % di complessivi $ 37.431,71 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati gravanti per intero sul mod. *B*-Import n. 4540777 e per 16.635,94 dollari sul *B*-Import n. 5059806;

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7145)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte nei ruoli speciali dovute dalla S.r.l. « Giardino zoologico di Napoli », in Napoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza in data 16 aprile 1980, con la quale la S.r.l. « Giardino zoologico di Napoli » chiede una rateazione per il pagamento di un carico di L. 11.241.843, costituito da imposte di R.M. cat. C2, imposta sulle

società e ritenute alla fonte IRPEF iscritte nei ruoli speciali di settembre e novembre 1979, adducendo di trovarsi nell'impossibilità di corrispondere il suddetto importo in unica soluzione per indisponibilità di liquido conseguente agli aumentati costi di gestione ed alla inadeguatezza dei contributi erogati dagli enti locali e facendo inoltre presente che la prosecuzione degli atti esecutivi esattoriali volti al recupero del predetto carico determinerebbe la chiusura del Giardino zoologico di Napoli;

Ritenuto che l'intendenza di finanza ed il secondo ufficio distrettuale delle imposte di Napoli hanno espresso parere favorevole alla concessione della rateazione, stante la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento dell'attività svolta dalla società istante, che persegue peraltro finalità scientifiche, culturali e divulgative;

Considerato che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma, introdotto nell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 3 della legge n. 46, concernente la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari;

Decreta:

L'importo di L. 11.241.843, dovuto dalla S.r.l. « Giardino Zoologico di Napoli », è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1980, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602.

L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi sui beni strumentali e sugli immobili della società in parola.

L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata dell'esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(7179)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Giacomini e Gambarova S.p.a., in Tezze di Piave.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967.

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di 750 balle di filati di cocco (v.d. 57.07) di origine e provenienza India la ditta Giacomini e Gambarova di Tezze di Piave, ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 9.649,13, di cui al mod. *B*-Import n. 7041158 rilasciato dalla Cassa di risparmio della Marca Trevigiana in data 14 febbraio 1978;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione di importazione concernente l'aperazione predetta è stata accettata dalla dogana di Venezia il 12 luglio 1978 con un ritardo, quindi, di ottantasette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 840768 del 22 marzo 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che le motivazioni addotte dalla ditta importatrice per giustificare il ritardo nella nazionalizzazione della merce sono di carattere strettamente aziendale in quanto dovute alla carenza di spazio nei propri magazzini, anche in relazione alla stagionalità del prodotto;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza non datata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Giacomini e Gambarova S.p.a., mediante fidejussione della Cassa di risparmio della Marca Trevigiana, nella misura del 5 % di Lgs. 9.649,13 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7146)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruolo speciale dovute dall'istituto maschile « Umberto I » di Salerno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza prodotta in data 10 maggio 1980, con la quale l'istituto maschile « Umberto I » di Salerno (ente morale di diritto pubblico), chiede la rateazione

del carico di IRPEF, interessi e soprattasse pari a L. 30.000.000, di cui deve effettuare il pagamento dopo aver versato un acconto di L. 4.415.639 sull'importo di L. 34.415.639, relativo all'anno 1977, iscritto nel ruolo speciale posto in riscossione, in unica soluzione, alla scadenza di novembre 1979, adducendo che il ritardo nel completo pagamento delle imposte è dipeso esclusivamente da indisponibilità di fondi;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Salerno ha espresso parere favorevole alla concessione della rateazione, in quanto risulta comprovata la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento dell'attività dell'ente suindicato;

Vista la documentazione allegata;

Considerato che la richiesta rientra nella previsione del terzo comma introdotto nell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'articolo 3 della legge n. 46, concernente la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari;

Decreta:

Il residuo importo di L. 30.000.000 dovuto dall'istituto maschile « Umberto I » di Salerno è ripartito in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di settembre 1980, con l'applicazione degli interessi di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Salerno è incaricata della esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(7180)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Napoli.

Visti i decreti ministeriali 22 ottobre 1979 e 12 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 luglio 1979 al 27 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Napoli, è prolungata al 27 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7198)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Napoli.

Visti i decreti ministeriali 22 ottobre 1979, 12 febbraio 1980 e 15 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 luglio 1979 al 27 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Napoli, è prolungata al 26 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7199)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Technospes, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Technospes di Roma;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 marzo 1979 al 2 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Technospes di Roma, è prolungata al 2 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7196)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Technospes, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Technospes di Roma;

Visti i decreti ministeriali 9 ottobre 1979 e 17 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 marzo 1979 al 2 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Technospes di Roma, è prolungata al 2 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7197)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1664/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 38.000 capi di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna, della sottovoce ex 01.02 A II b) della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1665/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 5.000 capi di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine della sottovoce ex 01.02 A II b) della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1666/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, che proroga per la campagna 1980/81 il premio alla macellazione di determinati bovini adulti previsto dal regolamento (CEE) n. 870/77.

Regolamento (CEE) n. 1667/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo alla concessione di un premio alla nascita dei vitelli nella campagna 1980/81.

Regolamento (CEE) n. 1668/80 della commissione, del 30 giugno 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1669/80 della commissione, del 30 giugno 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1670/80 della commissione, del 30 giugno 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1671/80 della commissione, del 30 giugno 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1672/80 della commissione, del 30 giugno 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1673/80 della commissione, del 30 giugno 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 1674/80 della commissione, del 30 giugno 1980, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1675/80 della commissione, del 30 giugno 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1676/80 della commissione, del 30 giugno 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1677/80 della commissione, del 30 giugno 1980, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 1678/80 della commissione, del 27 giugno 1980, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° giugno 1980, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1679/80 della commissione, del 27 giugno 1980, che fissa il tasso di restituzione da applicare, con decorrenza 1° luglio 1980, all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1680/80 della commissione, del 27 giugno 1980, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1980, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1681/80 della commissione, del 27 giugno 1980, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1980, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1682/80 della commissione, del 27 giugno 1980, che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi.

Regolamento (CEE) n. 1683/80 della commissione, del 27 giugno 1980, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 1684/80 della commissione, del 30 giugno 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1685/80 della commissione, del 30 giugno 1980, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso.

Regolamento (CEE) n. 1686/80 della commissione, del 30 giugno 1980, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 1687/80 della commissione, del 30 giugno 1980, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 1688/80 della commissione, del 30 giugno 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1689/80 della commissione, del 30 giugno 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n 1690/80 della commissione, del 30 giugno 1980, che fissa gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1691/80 della commissione, del 27 giugno 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari.

Regolamento (CEE) n. 1692/80 della commissione, del 30 giugno 1980, che sottopone a limitazione quantitativa le importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili originari di Taiwan.

Regolamento (CEE) n. 1693/80 della commissione, del 30 giugno 1980, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 3075/78 relativo alle modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 1694/80 della commissione, del 30 giugno 1980, che fissa, per la campagna saccarifera 1980/81, l'importo forfettario previsto dal regime di scorta minima.

Regolamento (CEE) n. 1695/80 della commissione, del 30 giugno 1980, che fissa, per la campagna saccarifera 1980/81, gli importi forfettari per le spese di magazzinaggio e di condizionamento nonché il premio per lo zucchero greggio di cui al regolamento (CEE) n. 2103/77.

Regolamento (CEE) n. 1696/80 della commissione, del 30 giugno 1980, che fissa, per la campagna 1979/80, l'importo massimo di partecipazione alle spese di magazzinaggio che i fabbricanti di zucchero, in caso di riporto, possono esigere dai produttori di barbabietole e di canna.

Regolamento (CEE) n. 1697/80 della commissione, del 30 giugno 1980, che stabilisce misure transitorie per la campagna zuccheriera 1980/81.

Regolamento (CEE) n. 1698/80 della commissione, del 30 giugno 1980, che completa il regolamento (CEE) n. 797/80 recante adeguamento delle restituzioni e dei prelievi all'esportazione fissati in anticipo nel settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1699/80 della commissione, del 30 giugno 1980, che fissa l'importo provvisorio del contributo gravante sulla produzione di isoglucosio per il periodo compreso tra il 1° luglio 1980 e il 30 giugno 1981.

Regolamento (CEE) n. 1700/80 della commissione, del 30 giugno 1980, che stabilisce le modalità per l'applicazione di quote alla produzione di isoglucosio realizzata nel periodo 1° luglio 1980-30 giugno 1981.

Regolamento (CEE) n. 1701/80 della commissione, del 30 giugno 1980, che precisa il campo d'applicazione delle restituzioni all'esportazione dei cereali e di talune categorie di farine, semole e semolini di frumento o di segala, fissate dai regolamenti (CEE) n. 289/80, (CEE) n. 487/80, (CEE) n. 576/80, (CEE) n. 741/80 e (CEE) n. 1006/80.

Regolamento (CEE) n. 1702/80 della commissione, del 30 giugno 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1703/80 della commissione, del 30 giugno 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1704/80 della commissione, del 30 giugno 1980, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1705/80 della commissione, del 30 giugno 1980, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Pubblicati nel n. L 166 *del* 1° *luglio* 1980

(159/C)

Regolamento (CEE) n. 1706/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1707/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1708/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di Xeres, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1980/81).

Regolamento (CEE) n. 1709/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di Malaga, della sottovoce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1980/81).

Regolamento (CEE) n. 1710/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di Jumilla, Priorato, Rioja e Valdepeñas, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1980/81).

Regolamento (CEE) n. 1711/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, l'arack ed il tafia, della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari degli Stati ACP (1980/81).

Regolamento (CEE) n. 1712/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, l'arack ed il tafià, della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari dei Paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea (1980/81).

Regolamento (CEE) n. 1713/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1852/78 che istituisce un'azione comune provvisoria di ristrutturazione della pesca costiera.

Regolamento (CEE) n. 1714/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli.

Regolamento (CEE) n. 1715/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, che sospende l'applicazione di un massimale indicativo stabilito dal regolamento (CEE) n. 2796/79 per le importazioni di taluni prodotti originari dell'Austria.

Pubblicati nel n. L 167 *del* 1° *luglio* 1980.

(160/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 147

Corso dei cambi del 29 luglio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	830,05	830,05	830,15	830,05	830 —	—	829,95	830,05	830,05	830,5
Dollaro canadese	711,65	711,65	711,50	711,65	711,75	—	711 —	711,65	711,65	711,65
Marco germanico	473,74	473,74	473,65	473,74	474,10	—	473,90	473,74	473,74	473,70
Fiorino olandese	434,27	434,27	434,30	434,27	434,40	—	434,17	434,27	434,27	434,25
Franco belga	29,661	29,661	29,66	29,661	29,70	—	29,66	29,661	29,661	29,66
Franco francese	204,21	204,21	204,50	204,21	204,30	—	204,24	204,21	204,21	204,20
Lira sterlina	1974,10	1974,10	1970 —	1974,10	1971,50	—	1973,30	1974,10	1974,10	1974,10
Lira irlandese	1779 —	1779 —	1780 —	1779 —	1779,50	—	1780 —	1779 —	1779 —	—
Corona danese	153,11	153,11	153,20	153,11	153,20	—	153,14	153,11	153,11	153,10
Corona norvegese	171,89	171,89	172 —	171,89	171,80	—	171,89	171,89	171,89	171,85
Corona svedese	201,06	201,06	201,10	201,06	201,10	—	201,11	201,06	201,06	201,05
Franco svizzero	514,47	514,47	515,60	14,47	512,35	—	514,40	514,47	514,47	514,45
Scellino austriaco	66,80	66,80	66,93	66,80	66,86	—	66,82	66,80	66,80	66,80
Escudo portoghese	17,05	17,05	16,96	17,05	16,96	—	16,95	17,05	17,05	17,05
Peseta spagnola	11,663	11,663	11,6650	11,663	11,76	—	11,67	11,663	11,663	11,66
Yen giapponese	3,666	3,666	3,67	3,666	3,676	—	3,6670	3,666	3,666	3,65

Media dei titoli del 29 luglio 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	66,575
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,200
» 5,50 % » » 1968-83	84,725
» 5,50 % » » 1969-84	81,375
» 6 % » » 1970-85	79,200
» 6 % » » 1971-86	77,250
» 6 % » » 1972-87	73 —
» 9 % » » 1975-90	75,600
» 9 % » » 1976-91	77,400
» 10 % » » 1977-92	85,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	76,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80	99,800
» » » » 1-10-1978/80	99,700
» » » » 1- 3-1979/81	99,300
» » » » 1- 7-1979/81	99,300
» » » » 1-10-1979/81	98,100
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81	97,750
» » » » 1- 5-1979/82	98 —
» » » » 1- 7-1979/82	97,150
» » » » 1-10-1979/82	97,600
» » » » 1- 1-1980/82	98,700
» » » » 1- 1-1980/83	98 —
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,550
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,550
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,650
» » » 12 % 1- 4-1982	94,725
» » » 12 % 1-10-1983	92,325
» » » 12 % 1- 1-1984	92,675
» » » 12 % 1- 4-1984	92,700
» » » 12 % 1-10-1984	92,325
» » » 12 % 1-10-1987	90 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 luglio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	830 —
Dollaro canadese	711,325
Marco germanico	473,82
Fiorino olandese	434,22
Franco belga	29,66
Franco francese	204,225
Lira sterlina	1973,70
Lira irlandese	1779,50
Corona danese	153,125
Corona norvegese	171,89
Corona svedese	201,085
Franco svizzero	514,435
Scellino austriaco	66,81
Escudo portoghese	17 —
Peseta spagnola	11,666
Yen giapponese	3,666

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Conferimento dei diplomi di benemerenza della scuola, della cultura e dell'arte per l'anno 1980

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma ultimo, della Costituzione;

Vista la legge 16 novembre 1950, n. 1093;

Visto il regolamento approvato con decreto 18 dicembre 1952, n. 4553;

Udito il parere della commissione di cui all'art. 6 della predetta legge;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

E' conferito, per l'anno 1980, alle persone ed alle istituzioni di cui all'elenco allegato al presente decreto e firmato dal Ministro proponente, il diploma ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, per la classe rispettivamente indicata.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1980

PERTINI

SARTI

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Diploma di benemerenza di I classe
(Medaglia d'oro)

1) Azzone prof. Giovanni Felice
2) Babolini prof. Gino
3) Bachelet prof. Vittorio (a.m.)
4) Bernabei prof. Ottavio
5) Balbo Ceolin prof. Massimilla
6) Bazzarelli prof. Eridano
7) Biscaretti di Ruffia prof. Paolo
8) Borsellino prof. Antonio Italo
9) Campailla prof. Giuseppe
10) Campana prof. Augusto
11) Catalano dott. Fortunato
12) Cavallo prof. Giorgio
13) Cocuzza prof. Giuseppe
14) Cozzi prof. Gaetano
15) Dogo prof. Giovanni
16) Donato prof. Luigi
17) Filè dott. Giuseppe
18) Fiori prof. Giorgio
19) Frezzotti prof. Renato
20) Frosini prof. Vittorio
21) Galli prof. Guido (a.m.)
22) Gibertini prof. Giuseppe
23) Gini prof. Aldo (a.m.)
24) Grassi prof. Carlo
25) Imberciadori prof. Ildebrando
26) Inghilleri prof. Giuseppe
27) Meo Zilio prof. Giovanni
28) Petter prof. Guido
29) Pezzetti prof. Sergio
30) Piovani prof. Pietro
31) Pistilli prof. Giuseppe
32) Polidori prof. Franco
33) Romita prof. Pier Luigi
34) Russo Spena prof. Andrea
35) Santoro prof. Francesco
36) Scognamiglio prof. Renato
37) Seneca prof. Federico
38) Servello prof. Antonio
39) Stefani prof. Giorgio
40) Usberti dott. Gian Paolo
41) Valentini prof. Ernesto
42) Vassalli prof. Giuliano
43) Viparelli prof. Michele

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Diploma di benemerenza di I classe
(Medaglia d'oro)

1) Arcaroli prof. Giuseppe
2) Bozzi prof. dott. Ugo
3) Brancato prof. Giovanni
4) Caiazza on. Luigi
5) Cappai dott. Salvatore
6) Colosimo prof. Giovanni
7) Cotteri dott. prof. Luigi
8) Del Donno dott. Achille
9) Della Valle dott. Francesco
10) Giacardi dott. Antonio
11) Giordanengo rag. Gino
12) Grassi dott. Nicola
13) Lirelli comm. Giovanni
14) Maurano dott. Luigi
15) Pironti prof. Renato (a.m.)
16) Sanfilippo prof. Giovanni
17) Valitutti prof. Salvatore

Diploma di benemerenza di III classe
(Medaglia di bronzo)

1) Beccaluva Amleto

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE CLASSICA SCIENTIFICA E MAGISTRALE

Diploma di benemerenza di I classe
(Medaglia d'oro)

1) Barbero prof. Giorgio
2) Bini prof. Mario
3) Carpino prof. Roberto
4) Cecchi prof. Dante
5) Damonte Beltrand prof.ssa Fiorentina
6) D'Ascenzo dott. Americo
7) Fuzio prof. Girolamo
8) Goffi prof. Severino
9) Maggi prof. Paolo
10) Marolla prof.ssa Anna
11) Minardi prof. Carmelo
12) Mola prof. Aldo Alessandro
13) Pelosi prof. Silvio (a.m.)
14) Steindler prof. Adolfo
15) Tironi prof. Luigi
16) Zappalà De Michele prof.ssa Adriana

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE TECNICA

Diploma di benemerenza di I classe
(Medaglia d'oro)

1) Chiesa dott. Giuseppe
2) Janutolo Gros prof. Aurelio

Diploma di benemerenza di II classe
(Medaglia d'argento)

1) Salati prof. Vainer

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Diploma di benemerenza di I classe
(Medaglia d'oro)

1) Filippone prof. Giuseppe
2) Pepe Perrelli prof.ssa Sofia
3) Porrini prof.ssa Iolanda
4) Wasserman Letrari prof.ssa Anna

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO

Diploma di benemerenza di I classe
(Medaglia d'oro)

1) Bombelli Reverselli prof.ssa Flora
2) Bursi Rosi prof.ssa Francesca (a.m.)
3) De Rogatti prof. Vittorio
4) Guarino prof.ssa Francesca
5) Vitaliani prof. Antonio

Diploma di benemerenza di II classe
(Medaglia d'argento)

1) Amedeo prof. Renzo
2) Aversa prof.ssa Lidia
3) Begani Gestri prof.ssa Ornella
4) Capasso prof. Sosio
5) Giacchi Crosetti prof.ssa Margherita
6) Giannetti prof. Aldo
7) Gioletta prof. Francesco
8) La Marra prof. Ferrando
9) Lorefice prof. Vincenzo
10) Luchetti prof. Sesto
11) Magliano Cacciatore prof.ssa Felicita
12) Mammana prof Alfredo
13) Mauro prof.ssa Assunta
14) Meli prof. Nunzio
15) Miotto prof. Ennio
16) Mirrione prof Mariano
17) Negro prof. Massimo
18) Ochetti prof. Edmondo
19) Romano prof. Domenico
20) Spinosi Arciero prof.ssa Ada
21) Zerbo prof. Carmelo

Diploma di benemerenza di III classe
(Medaglia di bronzo)

1) Sartori prof. Bruno

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE
Diploma di benemerenza di I classe
(Medaglia d'oro)

1) Genovese dott. Ugo

DIREZIONE GENERALE PER GLI SCAMBI CULTURALI
Diploma di benemerenza di I classe
(Medaglia d'oro)

1) Bianconi prof. Piero
2) Cappelletti prof. Vincenzo
3) Ishizuka prof. Naotaka
4) Mencarelli ved. Cattani prof.ssa Iole
5) Vacalebre dott. Anselmo (a.m.)
6) Wieacker prof Franz

Diploma di benemerenza di II classe
(Medaglia d'argento)

1) Masukata dott. Motohiro
2) Nishimura prof. Nobuo
3) Tsuchida Akiko

Diploma di benemerenza di III classe
(Medaglia di bronzo)

1) Ionue dott.ssa Sumie
2) Tanaka prof. Hidemichi

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE MEDIA NON STATALE
Diploma di benemerenza di I classe
(Medaglia d'oro)

1) Collegio salesiano « Don Bosco » di Borgomanero
2) Collegio salesiano « San Giuseppe » di Randazzo

Diploma di benemerenza di II classe
(Medaglia d'argento)

1) Cagnola prof. Enrico
2) Istituto « Maria Immacolata » di Acqui Terme

ISPETTORATO PER L'ISTRUZIONE ARTISTICA
Diploma di benemerenza di I classe
(Medaglia d'oro)

1) Amministrazione comunale di Macerata
2) Accatino prof. Enrico
3) Donatoni prof. Franco
4) Ferrara prof. Francesco
5) Gatti prof. Giunio
6) Vecchi prof. Gastone

Diploma di benemerenza di II classe
(Medaglia d'argento)

1) Bassi prof.ssa Elena
2) Bounous Maoli prof.ssa Anna Maria
3) Grigolato prof. Giacomo
4) Piccini prof. Francesco
5) Prosperi prof. Carlo

SERVIZIO PER LA SCUOLA MATERNA
Diploma di benemerenza di I classe
(Medaglia d'oro)

1) Bacchiocchi Quinto Bruno
2) Guercia Remigia

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
SARTI

(6755)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nell'allegato *A* annesso al decreto ministeriale 9 giugno 1980, concernente il riconoscimento di efficacia di un sistema di sicurezza per i lavori elettrici effettuati sotto tensione dall'Ente nazionale per l'energia elettrica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184, del 7 luglio 1980, il primo rigo del punto 1.2.06 deve intendersi rettificato in:

« *Metodi di lavoro.* — Si distinguono *due* metodi di lavoro: ».

(7216)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma di un sindaco effettivo e sostituzione di un sindaco supplente del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, approvato con decreto del Ministro del tesoro dell'11 marzo 1948, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio provvedimento del 10 aprile 1975, con il quale il dott. Roberto Sanseverino e l'avv. Mario Rosario Pepe sono stati nominati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente del predetto Banco;

Considerato che i menzionati nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1979 e che l'avv. Mario Rosario Pepe è successivamente deceduto;

Dispone:

Il dott. Roberto Sanseverino è confermato sindaco effettivo e il prof. Federico Martorano è nominato sindaco supplente del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1980

Il Governatore: CIAMPI

(7223)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a cinque posti di ragioniere presso l'Università degli studi di Bari

E' indetto pubblico concorso, per esami, a cinque posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie.

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione tecnica rilasciato da istituti tecnici (sezioni commerciale), ovvero diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria), ovvero diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato da istituto tecnico commerciale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

(7232)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Pavia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di fisica nucleare (per il servizio centrale per la sicurezza degli impianti e la protezione delle radiazioni ionizzanti) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pavia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso devono essere spedite al seguente indirizzo: rettore dell'Università di Pavia, strada Nuova n. 64, Pavia.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

(7233)

Concorso a tre posti di bidello presso l'Università degli studi della Calabria

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena *esclusione dal concorso stesso.*

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Calabria, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso devono essere spedite al seguente indirizzo: rettore dell'Università degli studi della Calabria, ufficio concorsi, palazzo Pranno, Commenda di Rende (Cosenza).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Calabria.

(7234)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Oristano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 luglio 1979 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Oristano;

Visto il decreto ministeriale in data 16 luglio 1979, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962 n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Oristano, nell'ordine appresso indicato:

1)	D'Angelo Domenico	punti	84,104	su 132
2)	Colangelo Salvatore	»	83,795	»
3)	Patriarca Emilio	»	81,933	»
4)	Lauria Rocco	»	81,498	»
5)	Visone Aniello	»	80,845	»
6)	La Rocca Pietro	»	79,186	»
7)	Melanari Eligio	»	78,828	»
8)	Scuto Giuseppe	»	78,222	»
9)	Ciccone Saverio	»	77,563	»
10)	Zagordo Cosimo	»	76,778	»
11)	Marcucci Pasquale	»	76,220	»
12)	Gianfranchi Ruggero Cleto	»	76,104	»
13)	Federici Glauco	»	75,627	»
14)	Serraglio Giovanni	»	75,549	»
15)	Pace Antonino	»	75,500	»
16)	Russo Alesi Domenico	»	75,150	»
17)	Silvestri Boris	»	74,950	»
18)	Chindamo Giuseppe	»	74,797	»
19)	Gotelli Giorgio	»	74,748	»
20)	Pazzaglia Mario	»	74,738	»
21)	Rizzo Guido	»	74,249	»
22)	Lo Martire Stelio	»	73,997	»
23)	Pesente Elio	»	73,976	»
24)	Di Caprio Salvatore	»	73,866	»
25)	Salari Giuseppe	»	73,436	»
26)	Paoluzi Remo	»	73,219	»
27)	Lucchini Livio	»	73,080	»
28)	Aprile Pietro Maria	»	72,527	»
29)	Muriana Giuseppe	»	72,072	»
30)	Fara Salvatore A.	»	71,519	»
31)	Onofri Ermanno	»	71,382	»
32)	Matarese Francesco	»	71,361	»
33)	Faillace Peppino	»	70,926	»
34)	Brun Flavio	»	70,646	»
35)	Nardelli Antonio	»	70,459	»
36)	Barbero Angelo	»	70,450	»
37)	Scorza Saverio	»	70,446	»

38) Fisicaro Antonino . . . . punti 70,390 so132
39) Gigliotti Giovanni . . . . » 69,722 »
40) Cogoni Antonio . . . . » 69,545 »
41) Pisauro Donato E. . . . . . . » 69,497 »
42) Rampelli Vincenzo . . . . . . » 69,316 »
43) Caleffi Esterino . . . . » 69,221 »
44) Zambelli Carlo Iacopo . . . . . » 69,051 »
45) Castellaneta Nicola . . . . . . » 68,234 »
46) Mingolla Aldo . . . . » 67,833 »
47) Carlomagno Michele . . . . . . » 67,732 »
48) Campagnari Gustavo . . . . . . » 67,716 »
49) Magoni Beniamino . . . . . . » 67,599 »
50) Famiglietti Mario . . . . » 67,366 »
51) Faedda Antonio . . . . » 66,649 »
52) Callipo Gaetano . . . . » 66,613 »
53) Zarcone Vincenzo . . . . » 66,395 »
54) Marinelli Gaspero . . . . » 66,240 »
55) De Felice Renato . . . . » 65,814 »
56) Calasso Mario . . . . » 65,304 »
57) Contini Graziano . . . . » 64,457 »
58) Peralta Antonio . . . . » 64,166 »
59) Costardi Felice . . . . » 64,149 »
60) Di Domenico Vittorio . . . . . . » 64,116 »
61) Salvatore Fausto . . . . » 63,702 »
62) Trabucco Alberto . . . . » 63,352 »
63) Loiodice Michele . . . . » 63,340 »
64) Di Massa Pelino . . . . » 63,015 »
65) Priolo Vincenzo . . . . » 62,963 »
66) Lecis Nicola . . . . » 62,106 »
67) Taglioni Giovanni . . . . » 61,532 »
68) Fabbro Raffaello . . . . » 61,050 »
69) Licata Giovanni . . . . » 60,766 »
70) Florenzano Mario . . . . » 59,849 »
71) Calabrò Nicola . . . . » 59,632 »
72) Miliani Giovanni . . . . » 59,096 »
73) Cafardi Severino . . . . » 55,438 »
74) La Candia Michele . . . . . . » 53,600 »
75) Bonetto Leo . . . . » 51,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1980

p. *Il Ministro*: CORDER

(7187)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica all'elenco degli aiuti di anestesia e rianimazione idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto ministeriale in data 20 ottobre 1979, concernente l'elenco degli aiuti di anestesia e rianimazione idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Accertato che nel citato elenco è stato erroneamente indicato come « Ferrari Tregate Franco » il nominativo del dottor « Ferrari Trecate Franco »;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione:

Decreta:

Nell'elenco degli aiuti di anestesia e rianimazione idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148, approvato con decreto ministeriale 20 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 311 del 14 novembre 1979, leggasi « Ferrari Trecate Franco » anziché « Ferrari Tregate Franco ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7132)

OSPEDALE CONSORZIALE DI BENTIVOGLIO

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

E' richiesto il rapporto di lavoro a tempo pieno e la disponibilità del medico ad essere utilizzato anche presso altri enti ospedalieri o strutture sanitarie del territorio, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bentivoglio (Bologna).

(2543/S)

OSPEDALE « V. CERVELLO » DI PALERMO

Concorso ad un posto di aiuto di pronto soccorso ed astanteria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pronto soccorso ed astanteria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(2544/S)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

Ospedale civile:

un posto di primario e un posto di aiuto di cardiologia (per le attività del laboratorio di emodinamica e di riabilitazione cardiologica);

un posto di aiuto e due posti di assistente di cardiochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quaranticinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo.

(2547/S)

OSPEDALE « AIUTO MATERNO » DI PALERMO

Concorso a posti di personale sanitario medico e farmacista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di radiologia;
cinque posti di assistente di neonatologia;
cinque posti di assistente di pediatria;
due posti di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche;
tre posti di assistente di pediatria addetto al servizio di pronto soccorso ed ambulatorio;
tre posti di assistente di neonatologia addetto al servizio di pronto soccorso ed ambulatorio;
un posto di farmacista direttore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Palermo.

(2545/S)

UNITA' SANITARIA LOCALE « ALTO CHIASCIO » DI GUBBIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Presidio ospedaliero di Gualdo Tadino:

un posto di primario del laboratorio analisi;
un posto di assistente cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Gubbio (Perugia).

(2546/S)

OSPEDALE CIVILE DI ACQUAPENDENTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di radiologia e fisioterapia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Acquapendente (Viterbo).

(2552/S)

R E G I O N I

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1980, n. **11**.

Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440, relativa all'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 16 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

La regione Molise, al fine di procedere all'utilizzazione di tutti i terreni, detta, in applicazione della legge nazionale 4 agosto 1978, n. 440, le norme relative al recupero delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate.

Art. 2.

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione con l'eventuale collaborazione dei comuni, delle comunità montane e dell'Ente regionale di sviluppo agricolo, sentito il parere delle organizzazioni di categoria, determina le singole zone del proprio territorio caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre suscettibili di recupero e di utilizzazioni per i fini di cui al precedente articolo.

Il provvedimento di delimitazione, da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, sarà affisso all'albo pretorio dei comuni interessati e verrà inviato a tutte le organizzazioni professionali e sindacali agricole.

Chiunque vi abbia interesse può, nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della delibera di delimitazione, presentare le proprie osservazioni all'assessorato regionale all'agricoltura.

Su dette osservazioni decide la giunta regionale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento delle stesse.

Per ognuna delle zone determinate ai sensi del primo comma, la Regione, in armonia con il programma regionale di sviluppo, e con i programmi comprensori e zonali di sviluppo agricolo, dove esistenti, stabilisce i criteri per l'utilizzazione agraria o forestale, nonchè i criteri per la formazione dei relativi piani aziendali o interaziendali, tenendo presenti, in quanto applicabili, i principi di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 e della legge regionale di attuazione delle stesse.

Art. 3.

Nel termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione, con l'eventuale collaborazione dei comuni, delle comunità montane e dell'Ente regionale di sviluppo agricolo, provvede al censimento, alla classificazione ed ai relativi aggiornamenti annuali delle terre incolte ed abbandonate, raggruppandole in elenchi, suddivisi per comune e contenenti i nominativi dei proprietari interessati ed i dati catastali. Detti elenchi vengono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e affissi negli albi pretori dei comuni interessati. L'avvenuta inclusione negli elenchi è, inoltre, notificata ai proprietari ed agli aventi diritto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Entro sessanta giorni dalla notifica, i proprietari dei terreni incolti e abbandonati inclusi negli elenchi e gli aventi diritto possono presentare ricorso al presidente della giunta regionale avverso l'iscrizione.

Il presidente decide sul ricorso entro trenta giorni, sentito il parere della commissione provinciale di cui all'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440.

Ai componenti le commissioni provinciali, con esclusione di quelli che siano dipendenti regionali, è corrisposto un gettone di presenza secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 11 del 7 agosto 1972, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

Le domande per l'assegnazione di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate vanno presentate dai richiedenti all'assessorato regionale all'agricoltura che a mezzo dei propri uffici provvede a notificarle contemporaneamente al proprietario ed agli eventuali aventi diritto.

Il proprietario o gli aventi diritto, nei sessanta giorni dalla notifica possono chiedere alla giunta regionale di coltivare direttamente le terre di cui al comma precedente, allegando alla richiesta un piano di sviluppo elaborato secondo i criteri di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della presente legge.

Qualora il proprietario non realizzi il piano entro i termini che saranno fissati dalla Regione i terreni saranno assegnati ai soggetti richiedenti ed il proprietario non potrà più chiedere di coltivarli direttamente fino alla scadenza dell'assegnazione.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nella legge nazionale 4 agosto 1978, n. 440.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1980, sono introdotte le seguenti modificazioni:

A) *Variazione in aumento*:

Sez. 5 - rubrica 12 - settore 1 - cap. 44000. — Oneri per il funzionamento delle Commisssioni provinciali per il censimento la classificazione e l'aggiornamento annuale delle terre incolte - Gettoni di presenza e rimborso spese di viaggio, con uno stanziamento di competenza di L. 7.000.000 e una dotazione di cassa di pari importo.

B) *Variazione in diminuzione*:

Sez. 6 - rubrica 18 - settore 2 - cap. 55200. — Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso riduzione di L. 7.000.000 sullo stanziamento di competenza e sulla dotazione di cassa.

Per gli esercizi futuri la stessa legge approvativa del bilancio annuale determinerà la quota di spesa da porre a carico della Regione.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 8 maggio 1980

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1980, n. 12.
Stato giuridico e trattamento economico del personale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **10** *del* 16 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ORDINAMENTO E FUNZIONI DEL PERSONALE

Art. 1.

Finalità della legge

La presente legge, in attuazione dell'accordo nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario disciplina lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della regione Molise e degli enti dipendenti.

Art. 2.

Classificazione del personale

Il personale della Regione è collocato in un ruolo unico ed è assegnato ad uno dei seguenti livelli funzionali:

1° Livello funzionale - operaio	par. 100
2° Livello funzionale - ausiliario qualificato	» 116
3° Livello funzionale - ausiliario specializzato	» 130
4° Livello funzionale - collaboratore	» 142
5° Livello funzionale - istruttore	» 167
6° Livello funzionale - direttivo	» 178
7° Livello funzionale - direttivo superiore	» 220
8° Livello funzionale - dirigente	» 333

Il valore di ogni punto parametrico è di L. 18.000.

I livelli sostituiscono le qualifiche funzionali previste dalle leggi regionali 31 agosto 1974, n. 11 e n. 12.

Art. 3.

Funzioni di coordinamento

La funzione di coordinamento è unica.

L'incarico di coordinatore, di segretario del consiglio, di segretario della giunta regionale è conferito a tempo determinato per un periodo non superiore ad anni 5. Può essere revocato e rinnovato ed è attribuito, con provvedimento di giunta o del consiglio regionale, al personale inserito nell'ottavo livello funzionale, di cui conserva le funzioni.

L'attribuzione dell'incarico si riferisce:

al coordinamento di campi di attività affini di ampiezza risultante dalla relazione di più unità organiche complesse, in rapporto all'organizzazione delle strutture della Regione;

al coordinamento di unità organizzative flessibili, pluridisciplinari o di progetti specificamente previsti dal programma regionale di sviluppo.

Il numero di coordinatori ivi compresi i segretari del consiglio e della giunta, non può superare il quarto della dotazione organica dell'ottavo livello.

Al personale di cui al secondo comma del presente articolo spetta l'indennità prevista dal terzo comma del successivo articolo 43.

TITOLO II

ACCESSO AGLI IMPIEGHI REGIONALI

Art. 4.

Modalità di costituzione del rapporto di impiego

La copertura dei posti previsti nel ruolo regionale avviene per pubblico concorso, fatte salve le norme sulle assunzioni obbligatorie.

Il concorso è indetto con decreto del presidente della giunta regionale previa deliberazione della giunta stessa.

Il bando contiene l'indicazione dei requisiti di ammissione nonchè del contenuto e delle modalità delle prove di esame.

Il bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun livello funzionale viene determinato annualmente dalla giunta regionale in corrispondenza dei posti vacanti. Possono essere messi a concorso anche i posti che si rendano disponibili entro un anno dalla data di approvazione del bando, in relazione ai previsti collocamenti a riposo.

Le nomine a tali posti sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.

Art. 5.

Commissioni d'esami

Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al precedente art. 4 sono nominate dalla giunta regionale e sono così composte:

dal presidente della giunta regionale o da un consigliere da lui delegato con funzioni di presidente;

da tre esperti nelle materie oggetto di esame, designati dal consiglio con voto limitato, fra le seguenti categorie:

a) concorsi per i livelli funzionali 6°, 7° e 8°: docenti universitari; magistrati anche a riposo di qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione ed equiparata; dirigenti dello Stato; dipendenti regionali di livello non inferiore a quello messo a concorso; iscritti da almeno quindici anni in albi professionali che abilitano all'esercizio di professioni attinenti alle materie oggetto di esame;

b) concorsi per il livello funzionale 5°: docenti di ruolo presso istituti di istruzione secondaria superiore; direttivi dello Stato; dipendenti regionali di livello non inferiore a quello messo a concorso; iscritti da almeno dieci anni in Albi professionali che abilitino all'esercizio di professioni attinenti alle materie oggetto di esame;

c) concorso per il livello funzionale 4°: docenti di ruolo presso istituti di scuola media ed insegnanti tecnico-pratici; dipendenti statali e regionali con livello non inferiore al quinto; iscritti da almeno dieci anni in Albi professionali che abilitino all'esercizio di professioni attinenti alle materie oggetto di esame;

d) concorsi per livelli funzionali 1°, 2°, 3°: dipendenti regionali di livello non inferiore al quinto;

da un dipendente regionale di livello non inferiore a quello cui si riferisce il posto messo a concorso, designato dalle rappresentanze sindacali del personale.

Nelle commissioni di concorso per livelli funzionali direttivo, di concetto ed esecutivo almeno un posto di esperto deve essere destinato a docenti od insegnanti tecnico-pratici di materia oggetto di esame.

Le funzioni di segretario sono espletate da un dipendente regionale di livello non inferiore al quinto.

Art. 6.

Indennità ai componenti estranei all'amministrazione regionale

Ai componenti le commissioni di esame estranei all'amministrazione regionale spetta per ogni giornata di seduta l'indennità prevista per i presidenti degli organi regionali di controllo.

Spetta altresì l'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese di viaggio con le modalità ed alle condizioni stabilite per i dipendenti regionali di massimo livello.

Art. 7.

Requisiti di ammissione

Costituiscono requisiti generali di ammissione al concorso:

a) cittadinanza italiana;

b) l'età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, elevata a 40 per i posti dell'ottavo livello funzionale;

c) l'idoneità fisica all'impiego;

d) il possesso dei diritti civili e politici;

e) il possesso del prescritto titolo di studio;

f) la buona condotta morale e civile.

I predetti limiti di età non si applicano per gli impiegati di ruolo in servizio presso le amministrazioni dello Stato, e degli enti pubblici anche economici.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda.

Il requisito della buona condotta è accertata dall'amministrazione.

Art. 8.

Titoli di studio per l'accesso agli impieghi regionali

Per l'accesso agli impieghi regionali sono richiesti i titoli di studio di seguito indicati:

1° livello funzionale:

compimento dell'obbligo scolastico;

2° livello funzionale:

compimento dell'obbligo scolastico;

3° livello funzionale:

licenza della scuola media dell'obbligo e qualificazione professionale se richiesta;

4° livello funzionale:

licenza della scuola media dell'obbligo e qualificazione professionale se richiesta;

5° livello funzionale:

diploma di scuola secondaria e/o diploma professionale se richiesto;

6° livello funzionale:

diploma di laurea;

7° livello funzionale:

diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione professionale ove richiesto dall'ordinamento regionale o dalle leggi che disciplinano gli ordinamenti delle professioni;

8° livello funzionale:

diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione ove richiesta dall'ordinamento regionale o dalle leggi che disciplinano gli ordinamenti delle professioni.

Art. 9.

Prove di concorso

I concorsi di ammissione a ciascun livello funzionale di cui al precedente art. 2 sono per esami, per titoli ed esami e per soli titoli.

Gli esami per l'ammissione all'impiego consistono:

a) per livelli 5°, 6°, 7°, 8°: in due prove scritte e in un colloquio, tendenti ad accertare il possesso di adeguata preparazione ed a valutare le capacità del candidato;

b) per tutti gli altri livelli: in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio, tendenti ad accertare il possesso di adeguata cultura generale e di cognizioni tecniche per l'espletamento delle mansioni proprie del livello, nonchè l'idoneità all'uso di macchine d'ufficio.

La prova scritta potrà consistere anche in un test attitudinale.

I concorsi per l'assunzione in posti appartenenti a qualifiche del primo e secondo livello retributivo, possono consistere, in una valutazione comparativa dei soli titoli dei candidati ammessi. Costituiscono titoli valutabili anche quelli relativi al reddito, al carico familiare, allo stato di occupazione del candidato e dei componenti il suo nucleo familiare.

Art. 10.

Passaggio a livelli funzionali superiori del personale regionale Riserva di posti

Il passaggio da un livello del ruolo regionale ad altro superiore avviene per concorso pubblico, per titoli ed esami.

Un quarto dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, è riservato agli impiegati della Regione con la seguente anzianità di servizio senza demerito purchè in possesso almeno del titolo di studio immediatamente inferiore a quello previsto normalmente per l'accesso al singolo livello:

dal settimo all'ottavo livello: cinque anni nel livello funzionale di appartenenza;

dal sesto al settimo livello: cinque anni nel livello funzionale di appartenenza;

dal quinto al sesto livello: cinque anni nel livello funzionale di appartenenza;

dal quarto al quinto livello: cinque anni nel livello funzionale di appartenenza;

dal terzo al quarto livello: tre anni nel livello funzionale di appartenenza, ovvero cinque anni complessivamente nei due livelli funzionali immediatamente inferiori;

dal secondo al terzo livello: tre anni nel livello funzionale di appartenenza, ovvero cinque anni nei due livelli funzionali immediatamente inferiori;

dal primo al secondo livello: tre anni nel livello funzionale di appartenenza.

TITOLO III

DIRITTI E DOVERI

Art. 11.

Orario di lavoro

Il dipendente regionale è tenuto all'esatta osservanza dell'orario di lavoro, che è fissato in 36 ore settimanali.

La distribuzione è l'articolazione giornaliera dell'orario di lavoro sono determinate, previo accordo della giunta regionale e dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, per il rispettivo personale, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) orario spezzato articolato su cinque giorni della settimana;

b) orario unico articolato su sei giorni della settimana, normalmente nell'arco della mattinata;

c) turno unico articolato su sei giorni settimanali in modo da coprire l'intero arco della giornata.

Possono coesistere più forme di orario, secondo le esigenze del servizio, anche introducendo, per particolari settori, ove funzionalmente possibile, con adeguata regolamentazione, il criterio della flessibilità.

L'amministrazione accerta, anche con sistemi meccanici o elettronici, il rispetto dell'orario di lavoro.

L'accertamento deve riguardare i dipendenti di tutte le qualifiche.

Art. 12.

Lavoro straordinario

Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere a comprovanti esigenze di servizio ed essere preventivamente autorizzate, ai fini dell'ammissibilità a liquidazione, con provvedimento dell'ufficio di presidenza o della giunta regionale.

Di norma non possono essere autorizzate prestazioni straordinarie oltre il limite massimo individuale di 150 ore annue.

La giunta regionale determina periodicamente previa ricerca d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, sentito il consiglio di amministrazione del personale e d'intesa con l'ufficio di presidenza per quanto concerne il personale del consiglio, i contingenti di personale che per particolari e definite funzioni o posizioni di lavoro può essere autorizzato, in deroga al limite individuale di cui al precedente comma, a prestazioni di lavoro straordinario fino a 300 ore annue.

La determinazione di cui al comma precedente risulta automaticamente modificata in conseguenza di eventuali sostituzioni di personale intervenute in tali funzioni o posizioni di lavoro.

Il compenso orario è determinato secondo la seguente formula maggiorata del 15 %.

$$\frac{\text{retribuzione iniziale di livello} + \text{rateo 13}^{a}\text{ mensilità}}{175}$$

Per il lavoro straordinario notturno e nei giorni considerati festivi per legge, il compenso è maggiorato del 30 % ed è maggiorato del 50 % per il lavoro straordinario notturno nei giorni considerati festivi per legge.

Le misure di cui sopra sono ulteriormente maggiorate per un importo pari a 1/175 dell'indennità integrativa speciale mensile spettante alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

I compensi orari per prestazioni straordinarie attualmente corrisposti sono mantenuti fino al 31 dicembre 1979, qualora risultino di importo superiore al compenso calcolato a norma del presente articolo.

Il lavoro straordinario può essere compensato, in accordo con il dipendente, con riposo sostitutivo e con particolari adattamenti di orario.

Art. 13.

Lavoro ordinario notturno e festivo

I dipendenti regionali prestano servizio nelle ore diurne dei giorni feriali, salvo che in casi del tutto eccezionali o per particolari esigenze di ufficio si renda necessaria l'istituzione di turni notturni e festivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Al dipendente compete per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6 un compenso pari a lire 400 orarie.

Per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo compete un compenso di L. 2700 se le prestazioni fornite siano di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 1350 se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore.

La presente normativa non si applica per le prestazioni che istituzionalmente debbono essere eseguite esclusivamente di notte.

I compensi di cui al presente articolo non sono pensionabili e, pertanto, non sono soggetti a contributi previdenziali.

Art. 14.

Congedo ordinario

Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio ad un congedo ordinario irrinunziabile e retribuito di 26 o 30 giornate lavorative, a secondo che la settimana lavorativa sia articolata in 5 o 6 giornate. Nel congedo sono comprese le due giornate conseguenti alla soppressione delle festività di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.

Al dipendente sono attribuite, altresì quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della citata legge 23 dicembre 1977, n. 937.

La ricorrenza del Santo Patrono viene riconosciuta giornata festiva.

La richiesta di congedo ordinario deve essere rivolta direttamente agli amministratori competenti, i quali lo autorizzano, previo assenso del responsabile di settore interessato.

Il congedo deve essere sempre concesso salvi i casi da adeguatamente motivare di eccezionali e indifferibili esigenze di servizio.

Il godimento del congedo può essere inoltre interrotto o rinviato per le stesse ragioni di cui al comma precedente. In ogni caso il dipendente ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.

Art. 15.

Congedo straordinario

A) CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO.

Il dipendente regionale ha diritto a congedi straordinari retribuiti nelle seguenti ipotesi e misure, con documentazione delle relative causali:

a) per contrarre matrimonio nella misura di giorni quindici continuativi compreso quello di celebrazione del rito;

b) per esami: fino a venti giorni nell'anno per le giornate di esame e di effettuazione di concorsi od abilitazioni, oltrechè nella giornata immediatamente precedente e seguente soltanto se la sede dove si effettua la prova dista oltre 100 km dalla residenza;

c) per donazione di sangue: per il giorno del prelievo;

d) per cure: fino ad un mese per invalidi civili, mutilati ed invalidi di guerra o per servizio, previa idonea certificazione medica e con dimostrazione delle avvenute terapie;

e) per gravi motivi: fino a cinque giorni nell'anno;

f) per cure ai figli inferiori a tre anni e in stato di malattia fino ad un mese nell'arco del triennio a trattamento intero;

g) per gravidanza e puerperio nei limiti della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con trattamento intero nel periodo di astensione obbligatoria;

h) per richiamo alle armi e per obblighi di leva: nei termini e con le modalità previste dalle leggi vigenti;

i) per la frequenza ai corsi legali di studio: fino al limite individuale di 150 ore per anno scolastico, con l'obbligo di cessare immediatamente dalla fruizione ove la frequenza venga per qualsiasi ragione interrotta.

L'istituto si applica ad un numero di dipendenti non superiore al 3 % del personale per ciascun anno scolastico secondo le modalità che verranno stabilite dalla giunta regionale, d'intesa con le Organizzazioni sindacali.

B) CONGEDI STRAORDINARI NON RETRIBUITI.

Il dipendente ha diritto a congedi straordinari non retribuiti per tutta la durata dello stato di malattia dei figli inferiori a 3 anni, dopo il 1° mese di congedo retribuito; tale congedo è computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla 13ª mensilità.

Sono a carico dei dipendenti, per il periodo di fruizione del predetto congedo, le contribuzioni d'obbligo previste dalle norme vigenti per il trattamento di previdenza e quiescenza, mentre restano a carico dell'amministrazione quelle di sua competenza per gli stessi titoli unitamente all'intero onere per il trattamento assistenziale.

Al dipendente possono, altresì, essere concessi congedi straordinari non retribuiti per gravi e motivate ragioni personali o di famiglia per la durata massima di 1 anno; tale congedo riduce proporzionalmente il congedo ordinario e non è utile ai fini della progressione giuridica, economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza.

Art. 16.

Lavoratori studenti

Gli impiegati iscritti e frequentati corsi regolari di studio in scuole primarie, secondarie e di qualificazione professionale statali, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali e nelle università hanno diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, ad orari di lavoro che, fermo restando l'obbligo di effettuare l'integrale orario settimanale di servizio, agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario.

Art. 17.

Assenza per malattia

Il dipendente ha diritto a fruire di periodi di assenza per malattia ed ha diritto a percepire il normale trattamento economico per i primi tredici mesi di assenza.

Per i successivi sette mesi il trattamento economico è ridotto del 50 %.

Il tempo durante il quale il dipendente assente per malattia, è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio della progressione economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza.

Per motivi di particolare gravità l'amministrazione può consentire al dipendente, che abbia raggiunto i limiti previsti dal comma precedente, un ulteriore periodo di assenza senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, durante il quale il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto.

Il periodo di assenza per malattia, per la parte eccedente i due mesi in un anno, riduce proporzionalmente il congedo ordinario.

In caso di malattia o di altro grave impedimento alla prestazione del servizio, il dipendente deve darne immediata comunicazione, con qualsiasi idoneo mezzo, all'amministrazione, indicando il proprio recapito.

Qualora l'assenza dovuta a malattia, si protragga per oltre due giorni lavorativi consecutivi il dipendente deve altresì trasmettere all'amministrazione certificato rilasciato dal medico curante, attestante la durata prevedibile della malattia.

In tutte le ipotesi di assenza dal servizio per malattia del dipendente o del figlio minore di tre anni è facoltà dell'amministrazione verificare lo stato e la durata della malattia stessa.

Il controllo dell'infermità avviene attraverso i servizi ispettivi dell'istituto assistenziale competente e, ove questi non siano in condizione di provvedere, a mezzo dell'ufficiale sanitario o del medico designato da un ospedale a scelta dell'amministrazione.

I controlli di cui ai precedenti commi avverranno successivamente tramite le strutture dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

Due o più periodi di assenza per malattia si cumulano agli effetti della determinazione del trattamento economico spettante, quando fra essi non intercorra un periodo di servizio effettivo di almeno tre mesi; a tal fine non si computano i periodi di assenza per congedo ordinario o straordinario retribuito.

Le assenze per congedo straordinario non retribuito e per malattia non possono superare complessivamente i due anni e mezzo nel quinquennio.

Art. 18.

Segnalazione dell'infermità o infortunio che si ritiene per causa di servizio

Il dipendente che contragga un'infermità derivante o meno da infortunio che lo stesso ritenga possa dipendere da causa di servizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al servizio o settore regionale al quale è assegnato, nella quale dovrà specificare la natura dell'infermità, le cause e le circostanze che ne hanno determinato l'insorgere.

Nel caso di infermità derivante da infortunio, dovranno essere indicati giorno, ora e luogo, la sede anatomica delle ferite e lesioni riportate, le circostanze che vi concorsero e la eventuale colpa di terzi, precisando, se possibile, i nomi dei testimoni o di chi possa essere accorso subito dopo.

Il responsabile del servizio o settore regionale di appartenenza, una volta ricevuta l'anzidetta comunicazione, o venuto a conoscenza di un infortunio o infermità che si possano presumere dipendenti da causa di servizio, provvede senza indugio ad effettuare una preliminare istruttoria sul fatto, in contraddittorio con l'interessato, che potrà farsi assistere da un rappresentante sindacale di sua fiducia, raccogliendo tutti gli elementi idonei a provare la natura dell'infermità e la sua entità, e provvedendo altresì ad accertare le circostanze che hanno concorso al verificarsi dell'evento nonché ad acquisire gli elementi di giudizio che possano risultare utili ai fini di un eventuale riconoscimento dell'infermità stessa da causa di servizio.

Analoga procedura sarà seguita nel caso di decesso che possa presumersi dipendente da causa di servizio.

Esperiti gli anzidetti accertamenti, tutti gli atti, corredati da una circostanziata relazione, debbono essere trasmessi, al servizio personale per l'inserimento nel fascicolo personale del dipendente.

Art. 19.

Procedimento per il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio

Il dipendente, o in caso di suo decesso gli aventi diritto, che intendano chiedere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o del decesso, debbono presentare domanda, inoltrandola al servizio personale, entro i seguenti termini:

1) in caso di infermità derivante da infortunio: sei mesi dalla data dell'infortunio o da quella in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'infermità stessa. Nel caso di ulteriori manifestazioni di infermità conseguenti all'infortunio, la domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data in cui tali infermità si sono manifestate;

2) in caso di infermità non derivanti da infortunio: sei mesi dal loro insorgere.

Le domande di riconoscimento della causa di servizio dovranno contenere l'indicazione della natura dell'infermità, le cause che la produssero, le circostanze che vi concorsero e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica; ad esse può essere allegata la documentazione che i proponenti riterranno opportuno produrre.

Ove sia mancata la segnalazione di cui al primo comma dell'articolo precedente, il servizio personale provvederà a richiedere al responsabile del servizio o settore cui appartiene il dipendente interessato di effettuare l'istruttoria e redigere la relazione di cui al secondo e quarto comma di detto articolo.

Il dipendente deve quindi essere sottoposto ad accertamento sanitario da una commissione medica costituita con decreto del presidente della giunta regionale composta da un sanitario designato dalla giunta regionale, un sanitario designato dal dipendente e presieduta da un terzo sanitario designato di comune accordo; in difetto di tale accordo, la designazione verrà richiesta all'ordine dei medici del capoluogo di residenza del dipendente.

La commissione medica di cui sopra, cui è devoluta la competenza di accertare la dipendenza dell'infermità da causa di servizio, dichiara anche se, a suo giudizio, l'infermità stessa costituisca o meno impedimento temporaneo o permanente alla prestazione del servizio e se abbia prodotto o meno menomazione dell'integrità fisica e, in caso affermativo, a quale categoria, prevista dalle tabelle *A* e *B* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è iscrivibile la predetta menomazione.

Il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio è effettuata con provvedimento della giunta regionale.

Qualora il dipendente, già assente per infermità dipendente da causa di servizio, non possa — allo scadere del termine massimo dell'assenza per malattia — riprendere servizio, viene sottoposto a nuovo accertamento sanitario da parte della commissione medica.

A tale commissione sono demandati anche gli adempimenti previsti dall'art. 85 della legge regionale 31 agosto 1974, n. 11, ai fini della dispensa del dipendente dall'impiego per invalidità permanente nonchè gli eventuali accertamenti ritenuti necessari per constatare l'intervenuta idoneità fisica di cui all'art. 34 della citata legge regionale.

L'onorario del sanitario designato dal dipendente è a carico dell'interessato, salvo rimborso nel caso la pronuncia della commissione sia favorevole all'istante.

Art. 20.

Equo indennizzo e rimborso spese di cura

In conformità alle norme contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686 il dipendente, non soggetto all'obbligo dell'iscrizione all'I.N.A.I.L. che, per infermità contratta per causa di servizio, abbia subito una menomazione permanente dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle *A* e *B* del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, numero 915, compete un equo indennizzo nonchè il rimborso delle sole spese di cura, comprese quelle termali, per il ricovero in istituti specializzati o per protesi, limitatamente all'eventuale parte eccedente quella a carico di enti o istituti assistenziali o assicurativi ai quali il collaboratore abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.

Per quanto attiene modalità ed organi competenti al riconoscimento dell'equo indennizzo, valgono le norme di cui ai successivi articoli.

Art. 21.

Modalità e procedure per la concessione dell'equo indennizzo

Per conseguire l'equo indennizzo il dipendente deve presentare domanda al servizio personale, trasmettendola mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro sei mesi dal giorno in cui gli è comunicata la decisione che riconosce la dipendenza della menomazione dell'integrità fisica da causa di servizio o entro sei mesi dalla data in cui si è verificata la menomazione medesima in conseguenza dell'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui la menomazione dell'integrità fisica si manifesti dopo la cessazione del rapporto di impiego.

Nel caso di decesso del dipendente o del pensionato prima della scadenza del termine di cui al primo comma, la domanda può essere proposta dagli eredi entro sei mesi dal decesso stesso.

Qualora la categoria di menomazione non risulti dalla dichiarazione di cui all'art. 19 o la menomazione sia intervenuta successivamente al riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, il dipendente che abbia presentato domanda per la concessione dell'equo indennizzo è sottoposto a visita da parte del collegio medico di cui allo stesso articolo.

Detto collegio redige processo verbale della visita dal quale, oltre le generalità del dipendente e l'esposizione dei fatti che vengono riferiti come causa della menomazione dell'integrità fisica, deve risultare:

1) se la menomazione lamentata sia da considerarsi conseguenza dell'infermità dichiarata a suo tempo come dipendente da causa di servizio;

2) la categoria prevista dalle tabelle *A* e *B* annesse al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978, cui è ascrivibile la predetta menomazione.

Il servizio personale rimette tutti gli atti alla giunta, corredandoli con una relazione nella quale siano riassunti gli elementi di fatto, i pareri amministrativi e tutte le altre circostanze che possono far ammettere o escludere la concessione dell'equo indennizzo. La relazione deve concludere formulando proposte in ordine all'accoglimento o meno della richiesta e con quali modalità.

La giunta può acquisire sulle proposte del servizio personale il parere di organi tecnici.

Art. 22.

Liquidazione dell'equo indennizzo

L'equo indennizzo è riconosciuto e liquidato secondo equità con provvedimento della giunta regionale in base alle categorie di menomazione dell'integrità fisica ed in conformità all'allegato *C* annesso alla presente legge.

L'indennizzo viene liquidato in base alla retribuzione prevista dalle norme vigenti alla data del provvedimento di liquidazione.

L'età ed il livello alle quali si ha riguardo ai fini della liquidazione stessa sono quelle che l'impiegato aveva al momento dell'evento dannoso.

L'indennizzo è ridotto del 25 % se il dipendente ha superato i cinquanta anni di età e del 50 % se ha superato i sessanta.

Va dedotto dall'equo indennizzo quanto eventualmente percepito dal dipendente e in virtù di assicurazione a carico della Regione.

Nulla può essere liquidato al dipendente se la menomazione dell'integrità fisica sia stata contratta per dolo o colpa grave di lui.

Art. 23.

Aggravamento sopravvenuto della menomazione

Entro cinque anni dalla data della liquidazione dell'equo indennizzo, la Regione, nel caso di aggravamento della menomazione dell'integrità fisica per la quale sia stato concesso, può provvedere, su richiesta del dipendente, e per una sola volta, alla revisione dell'indennizzo già concesso.

In tale ipotesi il dipendente è sottoposto agli accertamenti sanitari previsti per la prima concessione dell'equo indennizzo.

Art. 24.

Cumulo dell'equo indennizzo con ulteriori menomazioni dell'integrità fisica o con la pensione privilegiata

L'equo indennizzo è ridotto della metà se il dipendente consegue anche la pensione privilegiata.

Nel caso inoltre in cui il dipendente riporti, per causa di servizio, altra menomazione dell'integrità fisica, si procede alla liquidazione del nuovo indennizzo se la menomazione complessiva dell'integrità fisica rientra in una classe di invalidità superiore a quella precedentemente determinata.

Dal nuovo indennizzo è detratto quanto in precedenza liquidato.

Art. 25.

Rinvio

Per tutto quanto non previsto, valgono le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato in materia di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e di equo indennizzo.

Si intendono estese alla legislazione regionale tutte le modifiche che le predette norme possano subire.

Art. 26.

Patrocinio legale

La Regione, nell'ambito della tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale agli impiegati che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio.

Nell'esame dei singoli casi, si avrà riguardo a tutti gli elementi di valutazione disponibili, compresi quelli attinenti i possibili conflitti di interesse fra l'amministrazione e l'impiegato chiamato in giudizio.

Una particolare attenzione verrà data ai casi in cui il fatto addebitato risulti commesso in relazione ad una disposizione, ad un ordine od istruzione generale o speciale, formalmente impartiti.

Art. 27.

Svolgimento di incarichi pubblici

L'autorizzazione ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento di incarichi pubblici — prevista dall'art. 2 della legge n. 1078/1966 o da altre norme legislative — non potrà eccedere le ore 12 lavorative settimanali, elevabili, in via eccezionale, per incarichi di particolare impegno e rilevanza, a 18 ore settimanali.

La Regione, in accordo con le locali associazioni ANCI e UPI, procederà con atto separato a fissare modi e limiti per la fruizione dei permessi retribuiti di cui al comma che precede, graduandoli opportunamente in relazione all'entità degli incarichi svolti.

Con lo stesso atto sarà indicata la documentazione necessaria.

Art. 28.

Mutamenti di mansioni per inidoneità fisica

Nei confronti dell'impiegato riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, la Regione non può provvedere alla dispensa del servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al servizio attivo, con mansioni diverse da quelle proprie del livello rivestito, appartenenti allo stesso livello funzionale-retributivo od a livello inferiore.

In quest'ultimo caso l'impiegato avrà diritto a conservare il trattamento economico in godimento.

L'accertamento della permanente inidoneità fisica ad alcune o a tutte le mansioni della qualifica funzionale di appartenenza è effettuata a richiesta dell'amministrazione o dell'interessato.

Art. 29.

Mobilità in sede

Il trasferimento di personale, determinato da modifiche dell'organigramma o da altre esigenze di servizio e non comportante cambiamento di sede, è disposto, con ordine di servizio del presidente della giunta regionale, d'intesa con gli assessori competenti e col presidente del consiglio per quanto concerne i servizi del consiglio, sentite le organizzazioni sindacali.

In caso di mutamento di mansioni, correlate al livello di appartenenza del dipendente, deve essere sentito il consiglio di amministrazione del personale e l'interessato.

L'attribuzione delle nuove mansioni è comunque preceduta dall'eventuale necessario periodo di qualificazione e di adattamento alle nuove mansioni.

Art. 30.

Mobilità territoriale nell'ambito della Regione

L'assegnazione del dipendente ad altra sede regionale di lavoro al di fuori del territorio comunale ove è situata la sede di provenienza, nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla località della precedente sede di lavoro a quella di destinazione superi la durata di 30 minuti, si effettua con l'osservanza delle seguenti modalità:

1) fissazione di criteri oggettivi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, tenuto conto della residenza, delle condizioni familiari, dell'età, della anzianità di servizio e delle necessità di studio dei dipendenti;

2) individuazione delle sedi disponibili dandone idonea informazione a tutto il personale;

3) ricognizione delle eventuali istanze e preferenze espresse dai dipendenti;

4) formazione, anche in mancanza di istanze da parte dei dipendenti, di apposite graduatorie fra il personale con livello funzionale e figura professionale corrispondente a quelli richiesti.

Qualora il settore di attività di nuova destinazione comporti sostanziali modificazioni delle condizioni di lavoro, l'individuazione del personale da trasferire dovrà, comunque, avvenire secondo i criteri oggettivi predetti, anche se il tempo di percorrenza di cui al comma precedente non superi la durata di 30 minuti.

Al solo scopo di assicurare in via d'urgenza la continuità dei servizi, l'amministrazione può derogare alle suddette procedure, mediante provvedimenti adottati d'ufficio per la durata non superiore a 30 giorni, non prorogabile nè rinnovabile.

I provvedimenti di assegnazione alla nuova sede di servizio, nell'osservanza delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, sono adottati dal presidente della giunta regionale.

Art. 31.

Mobilità territoriale

In relazione alle esigenze di mobilità derivanti in primo luogo dal trasferimento di personale alle regioni, e per un periodo non superiore a due anni, l'impiegato, per esigenze di servizio ed a seguito di formale provvedimento, può essere utilizzato temporaneamente presso un diverso ufficio regionale o alle dipendenze di altro ente presso una sede di servizio distante dalla circoscrizione comunale della precedente sede non oltre 40 km, ovvero per un percorso non superiore a 60 minuti con mezzi pubblici di trasporto.

In tal caso, la Regione o l'ente presso il quale l'impiegato presta servizio provvedono a rimborsare all'impiegato la spesa per l'utilizzo dei mezzi pubblici extraurbani di trasporto di linea tra la propria residenza e la nuova sede di lavoro, nella misura eccedente la spesa già sostenuta dal lavoratore per recarsi dalla propria residenza alla precedente sede di lavoro.

Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla località di partenza a quella di destinazione superi la durata di 60 minuti, il dipendente ha il diritto di usufruire di un servizio di mensa eventualmente esistente in zona, al medesimo prezzo convenzionato per gli altri lavoratori degli enti pubblici che hanno accesso al servizio.

Ciascun ente deve ricercare soluzioni di orario funzionale, anche con carattere di flessibilità, che favoriscano la possibilità degli impiegati di usufruire di mezzi di trasporto di linea, fermo restando l'osservanza dell'orario complessivo settimanale di 36 ore.

Non rientrano nella disciplina del presente articolo:

a) gli spostamenti temporanei di impiegati per lo svolgimento in altra località di compiti propri dell'ufficio di appartenenza e configurabili come missioni, da sottoporre alla specifica disciplina prevista per tale istituto;

b) gli spostamenti nel territorio resi necessari per l'ordinario svolgimento dei compiti propri del livello professionale posseduto, da effettuarsi mediante mezzi di trasporto dell'Ente, di mezzi pubblici o del mezzo di trasporto dell'impiegato, alle condizioni previste dalla nomativa in materia.

Art. 32.

Comando

E' consentito, su assenso dell'impiegato interessato, il comando di personale presso altre regioni e presso gli enti locali e gli enti destinatari di deleghe di funzioni amministrative, per comprovate esigenze connesse a secifiche professionalità e per consentire l'interscanbio di esperienze, la formazione e l'aggiornamento professionale.

E' parimenti consentito, con gli stessi criteri, il comando presso la Regione di impiegati di altre regioni o di enti locali.

Ove il comando comporti utilizzo dell'impiegato in uffici regionali aventi sede in comune diverso da quello dell'ufficio di provenienza, è corrisposto il trattamento di missione fino ad un massimo di duecentoquaranta giorni, con i criteri e gli importi previsti dall'ordinamento dell'ente di appartenenza del singolo impiegato comandato.

Il provvedimento che dispone il comando di personale deve indicarne la durata, che non potrà essere comunque superiore a ventiquattro mesi; detto comando, su assenso dell'impiegato interessato, può essere peraltro, alla scadenza, ulteriormente prorogato nei limiti massimi sopra specificati.

Art. 33.

Dirigenti sindacali

I dirigenti sindacali non possono essere trasferiti nè comandati ad altra sede od altro ufficio, senza il parere vincolante delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza, fino ad un anno dalla cessazione dell'incarico elettivo.

Art. 34.

Aspettative e permessi per attività sindacale

I dipendenti regionali, per funzioni di carattere sindacale nazionale, sono, a domanda da presentare per il tramite della competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.

Il contingente complessivo di aspettativa per la Regione è fissato in rapporto ad una unità ogni 5 mila dipendenti o frazione superiore a 2500, da ripartire fra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Il coordinamento tra regioni e organizzazioni sindacali sulle aspettative in campo nazionale avviene presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le organizzazioni sindacali stabiliscono la ripartizione dei contingenti di aspettative nazionali.

In attesa che la materia sia regolata, con apposite norme, nell'ambito della legge quadro del pubblico impiego, nella Regione un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale è collocato in aspettativa sindacale, su richiesta della rispettiva organizzazione sindacale.

L'aspettativa ha termine con la cessazione per qualsiasi causa dal mandato sindacale e comporta il rientro immediato dell'impiegato nella propria sede di servizio.

Oltre alle aspettative, come sopra disciplinate, i rappresentanti sindacali, su richiesta delle rispettive organizzazioni, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti fino alla concorrenza di un monte ore annuale complessivo, per tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale di tre ore pro-capite per gli impiegati in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Agli impiegati collocati in aspettativa, in permesso o in congedo straordinario per motivi sindacali sono corrisposti, a carico della Regione, tutti gli assegni spettanti in forza delle norme vigenti.

Le modalità per la concessione dei permessi e dei congedi retribuiti, sono stabilite dalla giunta regionale di intesa con le rappresentanze sindacali del personale regionale.

I permessi, i congedi e le aspettativa sindacali sono considerati periodo di servizio a tutti gli effetti.

Art. 35.

Località in uso alle organizzazioni sindacali e diritto di affissione

Nel capoluogo della Regione viene assicurata permanentemente la disponibilità di un idoneo e attrezzato locale a ciascuna rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale.

La Regione pone, altresì, di volta in volta, a disposizione delle rappresentanze sindacali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune per ogni capoluogo di provincia, all'interno di una sede regionale.

Qualora il numero degli impiegati in una unità, sede o altra entità organizzativa sia superiore a dieci, le rappresentanze hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

Nelle sedi di uffici è riconosciuto alle organizzazioni sindacali il diritto di affiggere, su spazi appositamente predisposti dall'amministrazione in luogo accessibile a tutti gli impiegati, testi, pubblicazioni e comunicati su materie di interesse sindacale.

Art. 36.

Contributi sindacali

I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di contributi sindacali, la cui misura viene fissata all'inizio di ogni anno a livello nazionale dalle organizzazioni nazionali di categoria.

Le deleghe si intendono aggiornate alla misura di cui al comma precedente su deliberazione degli organi della rappresentanza di categoria a livello regionale comunicata all'amministrazione.

La relativa riscossione viene effettuata dall'amministrazione mediante ritenute mensili il cui ammontare viene versato entro quindici giorni secondo le modalità indicate dalle organizzazioni.

La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata, ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre mediante comunicazione scritta all'organizzazione sindacale interessata ed all'amministrazione regionale.

Art. 37.

Atti discriminatori

E' vietato ogni comportamento diretto ad impedire o limitare le libertà personali e sindacali degli impiegati l'esercizio dell'attività sindacale e del diritto di sciopero.

L'esercizio delle libertà sindacali non può essere motivo di pregiudizio all'impiegato nel corso del rapporto di impiego.

Ogni atto contrario è nullo.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Capo I

ORGANI COLLEGIALI

Art. 38.

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione del personale è presieduto dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato ed è composto:

a) da cinque consiglieri regionali eletti dal consiglio regionale; a tal fine ciascun consigliere può votare non più di tre nomi;

b) dal responsabile del servizio del personale;

c) da quattro dipendenti regionali nominati con decreto del presidente della giunta regionale ed eletti direttamente dal personale secondo le norme vigenti per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione delle amministrazioni statali.

I membri del consiglio di amministrazione del personale restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

La vacanza anticipata delle cariche di componente comporta la sostituzione attraverso la procedura prevista nei commi precedenti sempre che manchino più di sei mesi alla scadenza del consiglio di amministrazione in carica; qualora manchino meno di sei mesi, si procede al rinnovo integrale del consiglio medesimo.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato di livello non inferiore al quinto.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta dei presenti;

Il consiglio di amministrazione è organo di consulenza della giunta in materia di ordinamento del personale e degli uffici, svolge le funzioni previste dalle leggi.

Si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Capo II

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 39

Commissione di disciplina

L'art. 58, lettera *b*), delle leggi regionali 31 agosto 1974, numeri 11 e 12 è così modificato:

« *b*) tre componenti effettivi e tre supplenti scelti dalla giunta regionale tra dipendenti dell'ottavo livello ».

Art. 40.

Deliberazione

L'ultimo comma dell'art. 68 della legge regionale 31 agosto 1974, n. 11 è così modificato:

« La giunta regionale provvede in conformità della proposta della commissione, salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole al dipendente ».

Art. 41.

Estinzione del provvedimento disciplinare

Il termine di sessanta giorni previsto dal 1° comma dello art. 71 della legge regionale 31 agosto 1974, n. 11, ai fini della estinzione del procedimento disciplinare è aumentato a 90 giorni.

TITOLO V

TRATTAMENTO ECONOMICO

Capo I

Art. 42.

Stipendi ed indennità

La progressione economica nell'ambito di ciascun livello si svolge mediante attribuzione di aumenti periodici e classi stipendiali.

Le classi stipendiali, del valore del 16% costante riferito al trattamento economico iniziale assegnato a ciascun livello, hanno scadenza al 3°, 6°, 10°, 15° e 20° anno di servizio.

Gli aumenti periodici sono determinati in ragione del 2,50% sulla classe in godimento e si conseguono dopo il 2°, 5°, 8°, 12°, 14°, 17°, 19°, e 22° anno di servizio e sono assorbiti all'atto dell'acquisizione della successiva classe.

Gli aumenti periodici biennali dopo il 22° anno sono illimitati.

Gli aumenti periodici e le classi di stipendio sono attribuiti dal primo giorno del mese di compimento dell'anzianità richiesta.

Gli aumenti biennali sono suscettibili di anticipazione e abbreviazione secondo le norme previste per i dipendenti dello Stato.

Al personale spettano altresì l'aggiunta di famiglia, l'indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità secondo le norme previste per i dipendenti civili dello Stato, nonchè l'indennità di missione, di trasferimento e di prima sistemazione secondo quanto previsto dalla presente legge.

Art. 43.

Omnicomprensività

Il trattamento economico di livello e la progressione economica prevista dal precedente art. 42 costituiscono l'esclusiva retribuzione del personale regionale in corrispettivo delle prestazioni, sia di carattere continuativo che occasionale svolte dal personale stesso.

Restano esclusi dal principio di cui al precedente comma il compenso per il lavoro straordinario e per lavoro ordinario notturno e festivo nonché l'indennità per le funzioni di coordinamento di cui al precedente art. 3.

L'indennità per le funzioni di coordinamento non è pensionabile ed è stabilita nella misura fissa del 25% della retribuzione iniziale.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge resta soppressa qualsiasi altra indennità ora non prevista.

Art. 44.

Compenso per partecipare a commissioni

La partecipazione di dipendenti regionali anche in servizio presso gli organi regionali di controllo, per designazione, nomina, nella osta o proposta dell'amministrazione regionale, a consigli di amministrazione, comitati, commissioni giudicatrici, collegi, commissioni consultive, collegi o uffici di revisione dei conti comunque operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale stessa o di altri enti, è disciplinata dall'art. 78 delle leggi regionali 31 agosto 1974, numeri 11 e 12 e dall'art. 1 della legge regionale 18 aprile 1978, n. 9, le eventuali ore di straordinario prestate per detto titolo non concorrono al raggiungimento del limite individuale annuo autorizzato.

La designazione, nomina, nulla osta o proposta è fatta dalla giunta regionale sulla base di elenchi di personale specificatamente idoneo e secondo criteri di rotazione, gli uni e gli altri determinati ed individuati previo parere del consiglio di amministrazione del personale.

Capo II

TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE, DI TRASFERIMENTO E PRIMA SISTEMAZIONE

Art. 45.

A decorrere dal 1° ottobre 1978 al personale della regione Molise comandato in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio in località distante almeno 10 chilometri spetta l'indennità di trasferta nelle misure di seguito indicate per ogni 24 ore di assenza dalla sede:

Livelli 5°, 6°, 7° e 8° .	L. 19.100
Altri livelli . . .	» 14.000

Nel caso di missioni superiori alle 24 ore, per le residuali ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di 1/24 della diaria intera per ogni ora di missione.

Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di 1/24 della diaria intera per ogni ora di missione.

Sulle misure orarie risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lire intere.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate ad ore intere.

Per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata dove ha sede l'ufficio presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio.

L'indennità di trasferta per le missioni effettuate fuori del territorio nazionale è determinata in conformità delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero del Tesoro in data 2 marzo 1976, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'indennità di trasferta non è dovuta quando la missione:

a) sia di durata inferiore alle 4 ore. Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata;

b) sia compiuta nella località di abituale dimora anche se distante più di 10 km dall'ordinaria sede di servizio o in località distanti dall'abituale dimora meno di 10 km;

c) sia svolta come normale servizio di istituto nell'ambito della circoscrizione o zona dal personale di vigilanza e di custodia;

d) sia compiuta nelle località distanti meno di 10 km della sede di servizio.

L'indennità di trasferta cessa dopo i primi duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima località.

L'indennità di trasferta è compatibile con il compenso per lavoro straordinario nei limiti delle ore già autorizzate.

Art. 46.

Rideterminazione indennità di trasferta

Dal 1° gennaio 1979 le misure dell'indennità di trasferita sono automaticamente rideterminate in relazione al disposto del decreto del Ministro del tesoro previsto dall'art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513.

Sulle misure risultanti dall'aumento e dai successivi adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a L. 100.

Art. 47.

Missioni di lunga durata

Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilità pratiche del rientro, lo consente e la località delle missioni non disti, dalla sede di servizio, più di 90 minuti di viaggio, con il mezzo più veloce desumibile dagli orari ufficiali dei servizi di linea.

Eventuali eccezioni potranno essere di volta in volta autorizzate.

Art. 48.

Rimborso spesa d'albergo

Al dipendente inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura il rimborso della spesa dell'albergo di 1ª categoria per il personale appartenente al 7° e 8° livello e per il rimanente personale di 2ª categoria. In tali casi le misure dell'indennità sono ridotte di 1/3.

Art. 49.

Mezzi di trasporto

Per recarsi in missione e per rientrare in sede il dipendente può servirsi:

a) dei treni anche se rapidi o speciali;

b) di ogni altro mezzo di linea terrestre;

c) dell'aereo o dei mezzi di trasporto marittimo quando alla località da raggiungere non si possa accedere con mezzo di trasporto terrestre;

d) dell'aereo quando la località da raggiungere disti almeno 500 chilometri, previa apposita autorizzazione;

e) dell'automezzo di servizio o del proprio automezzo entro i limiti del territorio regionale, quando abbia ottenuto le necessarie autorizzazioni.

Se viene fatto uso del treno è consentito viaggiare in 1ª classe; ai dipendenti spetta altresì il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto per il personale dei livelli 6°, 7° e 8° direttivo e per cuccette di 1ª classe per il rimanente personale per percorsi non inferiori a 500 chilometri.

Al personale autorizzato a servirsi del proprio automezzo è rimborsata un'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo con eventuale arrotondamento per eccesso a lire intere, nonchè la spesa eventualmente sostenuta e documentata per pedaggi autostradali.

L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio di trasporto è rilasciata a domanda dall'amministratore o funzionario che autorizza la missione, quando i mezzi di servizio risultino non disponibili e l'impiego dei mezzi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione o comunque quando se ne ravvisi l'opportunità nell'interesse dell'amminitrazione.

L'autorizzazione non può essere concessa se il dipendente nel farne richiesta non abbia dichiarato di sollevare l'amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del mezzo proprio per danni a terzi o cose.

Nella domanda dovranno essere riportati gli estremi della patente di guida con le eventuali convalide, la targa e gli estremi dell'assicurazione obbligatoria relativa all'automezzo. quando particolari esigenze di servizio lo impongono è consentito l'uso del proprio mezzo di trasporto o quello di servizio dell'assessorato competente oltre i limiti del territorio regionale.

Art. 50.

Rimborso spese

Al personale inviato in missione compete il rimborso delle spese sostenute per i viaggi effettuati su mezzi di trasporto pubblico.

In aggiunta al rimborso di cui ai commi precedenti è dovuta un'indennità supplementare pari al 10% del costo del loro ammontare, ridotta al 5% per i viaggi in aereo.

Per l'uso dei mezzi aerei di linea, è dovuto anche il rimborso di un'assicurazione sulla vita stipulata dal dipendente nel limite del massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo moltiplicato per il coefficiente 10 per i casi di morte o invalidità permanente.

Per i percorsi o per le frazioni di percorsi non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea, al personale in missione è corrisposta, in aggiunta all'indennità di trasferta, un'indennità di L. 100 a chilometro, aumentate per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade a L. 150 a chilometro, a titolo di rimborso spese.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni inferiori a 500 metri non sono considerate, le altre sono arrotondate ad un chilometro intero.

Le misura delle indennità di cui al comma 5° del presente articolo hanno decorrenza dal 1° ottobre 1978 e sono rideterminate annualmente, ai sensi del precedente art. 46.

Art. 51.
Rimborsi ed indennità

I rimborsi e le indennità di cui ai precedenti articoli 49 e 50 sono dovuti anche quando il dipendente non consegue il diritto all'indennità di trasferta.

Art. 52.
Indennità ridotta

Per i dipendenti in missione che fruiscano di alloggi o vitto gratuito forniti dall'amministrazione o da qualsiasi altro ente, l'indennità di trasferta è ridotta di un terzo. Qualora il dipendente fruisca gratuitamente di vitto e alloggio, la stessa indennità è ridotta di due terzi.

Art. 53.
Autorizzazioni

Le missioni sono preventivamente disposte:

a) dal presidente della giunta regionale e dagli assessori al ramo, se si svolgono all'estero;

b) dall'assessore competente e dai presidenti degli organi regionali di controllo;

c) dal responsabile dell'unità organizzativa per missioni che si svolgono nel territorio regionale.

Le missioni dei coordinatori dei servizi e dei responsabili delle unità organizzative sono autorizzate dall'assessore competente e dai presidenti degli organi regionali di controllo.

Le missioni del personale del consiglio regionale sono disposte da un componente dell'ufficio di presidenza a ciò delegato.

In caso di assenza o impedimento degli amministratori e dei dipendenti abilitati ad autorizzare le missioni può provvedere un sostituto degli stessi preventivamente individuato e delegato.

Art. 54.
Anticipazioni

In caso di missione di durata prevedibilmente non inferiore alle 48 ore, a richiesta dell'interessato, saranno corrisposte anticipazioni di importo pari al presumibile ammontare delle spese di viaggio ed ai 2/3 delle indennità presunte.

Le istanze di anticipazione debbono essere vistate dagli stessi amministratori o dipendenti che dispongono l'autorizzazione alla missione.

Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso alle 100 lire.

Il rimborso delle spese di viaggio e le indennità spettanti sono interamente corrisposte al termine della missione e, comunque non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della prescritta documentazione.

Art. 55.
Personale distaccato

Al personale regionale temporaneamente distaccato per esigenze di servizio da un ufficio ad un altro della giunta regionale è corrisposto il trattamento economico di missione con le modalità ed i limiti di cui all'art. 45 della presente legge.

Art. 56.
Personale trasferito

Al personale regionale trasferito da una ad altra sede permanente di servizio sono dovute le indennità ed i rimborsi previsti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 386 e successive modificazioni ed integrazioni.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 57.
Primo inquadramento nella posizione giuridica

Con decorrenza dal 1° ottobre 1978 il dipendente regionale di ruolo è inquadrato d'ufficio nel nuovo livello funzionale sulla base della tabella di corrispondenza di cui all'allegato *B* e relative note.

L'inquadramento nei nuovi livelli funzionali viene effettuato con le modalità previste dall'art. 98 della legge regionale 31 agosto 1974, n. 11.

Il personale in servizio alla data del 30 settembre 1978 inquadrato, in base alla tabella *B* allegata, nel VI livello funzionale, viene inquadrato al livello superiore al compimento di tre anni, maturati o da maturare, di servizio effettivo in carriera direttiva, applicando per l'inquadramento nel livello superiore lo stesso meccanismo economico di cui al successivo art. 58.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano al personale vincitore dei concorsi interni di cui al successivo art. 60.

I docenti che operano nel settore della formazione professionale i quali, a norma della tabella *B* allegata, dovranno essere inquadrati nel V livello, vengono inquadrati al VI livello se esercitano una funzionale docente per l'esercizio della quale è richiesto uno specifico diploma di laurea del quale devono essere in possesso. A questi dipendenti non si applica il disposto di cui al 3° comma del presente articolo.

Art. 58.
Inquadramento nella posizione economica

La posizione economica nel livello di inquadramento è determinata dallo stipendio in godimento al 30 settembre 1978 comprensivo di scatti o di classi acquisiti ed eventuali assegni pensionabili più l'aggiunzione senza titolo di cui alle leggi regionali n. 14/1977 e n. 22/1979.

La posizione giuridica derivante dall'inquadramento è quella della classe o scatto immediatamente inferiore alla posizione economica predetta.

Al dipendente viene altresì riconosciuto il « maturato in itinere » ai fini del conseguimento della posizione superiore nel nuovo ordinamento, mediante il seguente procedimento.

a) si calcola la frazione di tempo intercorsa tra le date di maturazione dell'ultimo scatto e dell'ultima classe e la data del 30 settembre 1978;

b) si rapportano tali tempi a quelli necessari, nel vecchio ordinamento, per conseguire rispettivamente lo scatto e la classe (o il secondo parametro retributivo);

c) i ratei così ottenuti sono rapportati alle quantità economiche costituite, nel vecchio ordinamento dallo scatto e dalla classe (o dal secondo parametro retributivo) in maturazione ottenendo quindi, espresso in lire, il « maturato in itinere » alla data dell'inquadramento;

d) si calcola la differenza intercorrente, nel nuovo ordinamento tra la posizione giuridica e quella immediatamente superiore; si calcola altresì la differenza individuale maggiorata del « maturato in itinere » determinato come ai punti precedenti;

e) si esegue la proporzione tra tale differenza e il tempo che nel nuovo ordinamento è necessario per passare dalla posizione inferiore a quella superiore, ottenendo così il tempo di cui si abbrevia il conseguimento della posizione superiore.

Se il « maturato in itinere » sommato alla posizione economica reale, comporta il superamento della posizione superiore, il dipendente acquisisce detta posizione all'atto dell'inquadramento e utilizza il residuo per l'accorciamento dei tempi successivi.

Qualora la posizione economica individuale maggiorata dal « maturato in itinere » risulti inferiore alla posizione iniziale del nuovo livello di inquadramento, il dipendente si colloca alla posizione iniziale di tale livello e consegue i successivi scatti e classi nei normali tempi previsti da nuovo ordinamento.

Ove l'impiegato, nel vecchio ordinamento alla data del 30 settembre 1978 abbia già maturato l'ultima classe di stipendio, il maturato economico in itinere comporta la valutazione del tempo già trascorso a tale data per maturare il prossimo scatto.

Ove l'impiegato, nel vecchio ordinamento, alla data del 30 settembre 1978 abbia in corso di maturazione una classe, il maturato economico in itinere comporta la valutazione del periodo di tempo trascorso dalla maturazione della classe precedente e la data del 30 settembre 1978 con riferimento all'intero periodo di tempo intercorrente nel vecchio ordinamento tra la classe precedentemente acquisita e quella in corso di maturazione.

Viene assunta la relativa proporzione tra il tempo trascorso e l'intero importo risultante dalla differenza delle due classi in questione (considerandosi nelle stesse comprese gli aumenti periodici eventualmente coincidenti nella maturazione del diritto); dall'importo così determinato va detratto il valore degli scatti intermedi maturati tra le classi medesime.

Al fine della determinazione del maturato economico in itinere, lo stipendio iniziale ed il secondo parametro retributivo previsti negli ordinamenti regionali, vengono considerati quali classi di stipendio.

Ove nella progressione economica di provenienza gli scatti non siano riassorbiti dalle classi successive, il maturato economico in itinere comprende i ratei, virtualmente maturati al 30 settembre 1978 sia dello scatto che della classe (considerandosi nella stessa compreso lo scatto eventualmente coincidente), in corso di maturazione alla stessa data, rapporti ai rispettivi tempi di maturazione.

Art. 59.

Personale proveniente dai consorzi di bonifica

L'assegno personale pensionabile riassorbibile, di cui i dipendenti degli ex consorzi di bonifica montana risultino eventualmente provvisti, viene ridotto per la parte eccedente le 420.000 lire di beneficio e l'eventuale ulteriore differenza è riassorbita con i futuri miglioramenti economici a qualsiasi titolo ivi compresi quelli derivanti dal maturato in itinere.

Art. 60.

Concorsi interni

Vengono introdotti i seguenti ulteriori meccanismi di inquadramento contestuale, consentendo l'accesso del personale regionale, mediante concorso interno per soli titoli al livello immediatamente superiore a quello spettante in applicazione della presente legge:

1) dal livello con parametro 130 al livello con parametro 142;

2) dalle qualifiche non operaie del 4° livello con parametro 142 al 5° livello con parametro 167;

3) dal 5° livello con parametro 167 al 6° livello con parametro 178.

I posti messi a concorso non possono superare il 30% della dotazione organica complessiva dei livelli di appartenenza alla data del 30 settembre 1978.

L'inquadramento nel livello, conseguito a seguito della positiva partecipazione al concorso interno di cui al 1° comma del presente articolo, ha decorrenza giuridica ed economica dal 1° ottobre 1978 applicando lo stesso meccanismo economico per il generale inquadramento .

Art. 61.

Concorsi di cui alla lettera H della tabella B

Il concorso di cui alla lettera *H* dell'allegata tabella *B*, sarà bandito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e si svolgerà, in quanto compatibili secondo le norme previste dal vigente ordinamento regionale per i concorsi di accesso agli impieghi regionali.

L'inquadramento nel livello superiore, conseguito a seguito della positiva partecipazione a concorso interno di cui al primo comma del presente articolo, ha decorrenza giuridica ed economica dal 1° ottobre 1978 applicando lo stesso meccanismo economico per il generale inquadramento previsto dal precedente art. 58.

L'inquadramento in livello superiore a seguito del superamento dei concorsi previsti dal presente articolo e dal precedente art. 60 ha luogo anche in posizione soprannumeraria.

In relazione agli eventuali posti soprannumeri che possano derivare a seguito di concorsi interni, saranno resi indisponibili altrettanti posti in altri livelli, i quali potranno essere conferiti con la progressiva cessazione dei posti soprannumerici.

Art. 62.

Commissione d'esame

La commissione d'inquadramento di cui all'art. 97 della legge regionale n. 11/1974 assume le funzioni di commissione giudicatrice per i concorsi di cui al precedente art. 60.

La commissione accerta i requisiti e provvede all'ammissione ai concorsi.

Entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la commissione provvede a formulare apposita graduatoria di merito dei candidati.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di livello non inferiore al quinto.

Art. 63.

Requisiti per la partecipazione ai concorsi interni

Per la partecipazione ai concorsi interni di cui al precedente art. 60 i dipendenti regionali devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

a) anzianità effettiva minima di anni otto senza demerito alla data del 30 settembre 1978 nella carriera correlata al livello di appartenenza;

b) essere inquadrato presso la Regione in data non posteriore al 1° aprile 1976;

c) non avere comunque conseguito o non conseguire anche per effetto dell'applicazione della presente legge un passaggio di posizione, qualunque sia stato l'ente o amministrazione di provenienza tale da risultare in qualifica o livello corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza al momento del transito alla Regione (art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 748/72, tabelle regionali di raffronto, riconoscimento di mansioni superiori, reinquadramento per revisione con effetto retroattivo della posizione presso l'ente di provenienza, riconoscimento titoli di studio).

Art. 64.

Titoli utili per la formazione delle graduatorie

Sono titoli utili ai fini della formazione delle graduatorie conseguenti all'espletamento dei concorsi interni di cui al precedente art. 60:

a) i titoli di studio con la votazione finale;

b) la vincita in concorsi pubblici per titoli ed esami o per soli esami;

c) l'idoneità conseguita in concorsi pubblici per titoli ed esami o per soli esami;

d) il servizio di ruolo, prestato senza demerito da valutarsi differentemente a seconda se prestato in carriera correlata al livello di appartenenza ovvero in carriera inferiore;

e) il servizio non di ruolo, prestato senza demerito da valutarsi differentemente a seconda se prestato in carriera correlata al livello di appartenenza ovvero in carriere inferiori.

I titoli di cui al comma precedente devono essere posseduti alla data del 30 settembre 1978.

Art. 65.

Domanda di partecipazione ai concorsi interni

La partecipazione ai concorsi interni di cui al precedente art. 60 avviene su domanda in carta semplice dell'interessato da presentarsi — all'assessorato regionale ai rapporti con il personale per vie gerarchiche — a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A tal fine è assunto come termine utile la data del protocollo di partenza dell'ufficio di appartenenza.

Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare a tutti gli effetti, anche disciplinari e sotto la personale responsabilità:

a) il possesso dei requisiti di cui all'art. 63;

b) il possesso dei titoli di cui all'art. 64;

c) per quale livello intenda concorrere in base a quanto previsto dall'art. 60.

Alla domanda dovranno essere allegati, in originale, copia conforme o copia autenticata, i titoli di cui al precedente punto b), salvo che non risultino già agli atti del fascicolo personale a cui il candidato dovrà fare espresso riferimento. Non è consentito nella domanda fare riserva di produrre ulteriori titoli.

La firma del dipendente dovrà essere autenticata in presenza del responsabile dell'unità organizzativa cui il dipendente medesimo risulti assegnato.

Art. 66.
Graduatoria dei vincitori dei concorsi

Il presidente della giunta su conforme deliberazione della giunta medesima provvede con decreto a proclamare i vincitori dei concorsi, sulle risultanze della graduatoria formata dalla commissione d'esame di cui ai precedenti articoli 62 e 63.

Art. 67.
Riserva di posti nei primi concorsi banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge

Nel primo concorso per ciascun livello bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge, e successivamente ai concorsi interni di cui ai precedenti articoli 60 e 61 la riserva dei posti di cui al precedente art. 10 può essere aumentata al 35 per cento e si applica al personale regionale di ruolo appartenente al livello immediatamente inferiore, purchè in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a questo ultimo, o appartenente al livello ancora sottostante, purchè in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al livello per il quale è bandito il concorso, semprechè sussista in entrambi i casi un'anzianità di un anno nel livello di appartenenza.

Art. 68.
Decorrenza

La decorrenza degli effetti giuridici ed economici, previsti nella presente legge, è fissata all'unica data del 1° ottobre 1978.

Il periodo di validità del contratto triennale è venuto a scadenza il 31 dicembre 1978.

Art. 69.
Rinvio

Per quanto ora non specificatamente previsto rimangono in vigore le disposizioni legislative vigenti, intendendosi comunque abrogate le norme regionali incompatibili con la presente legge.

Art. 70.
Norma finanziaria

L'onere presunto calcolato in 950 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, viene posto a carico del capitolo 4000 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1980.

Art. 71.
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 8 maggio 1980

d'AIMMO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1980, n. 13.
Prima variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1980 per interventi interessanti la rubrica n. 12 - Agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 16 *maggio* 1980)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1980, n. 14.
Seconda variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1980 per interventi relativi al turismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 16 *maggio* 1980)

(*Omissis*).

(6305)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802100)